

TESTO consolidato

prodotto dal sistema **CONSLEG**

dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee

CONSLEG: 1997R0338 — 20/05/2004

Pagine: 104



Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

► **B**

REGOLAMENTO (CE) N. 338/97 DEL CONSIGLIO

del 9 dicembre 1996

relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio

(GU L 61 del 3.3.1997, pag. 1)

Modificato da:

	Gazzetta ufficiale		
	n.	pag.	data
► M1 Regolamento (CE) n. 938/97 della Commissione del 26 maggio 1997	L 140	1	30.5.1997
► M2 Regolamento (CE) n. 2307/97 della Commissione del 18 novembre 1997	L 325	1	27.11.1997
► M3 Regolamento (CE) n. 2214/98 della Commissione del 15 ottobre 1998	L 279	3	16.10.1998
► M4 Regolamento (CE) n. 1476/1999 della Commissione del 6 luglio 1999	L 171	5	7.7.1999
► M5 Regolamento (CE) n. 2724/2000 della Commissione del 30 novembre 2000	L 320	1	18.12.2000
► M6 Regolamento (CE) n. 1579/2001 della Commissione del 1° agosto 2001	L 209	14	2.8.2001
► M7 Regolamento (CE) n. 2476/2001 della Commissione del 17 dicembre 2001	L 334	3	18.12.2001
► M8 Regolamento (CE) n. 1497/2003 della Commissione del 18 agosto 2003	L 215	3	27.8.2003
► M9 Regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 settembre 2003	L 284	1	31.10.2003
► M10 Regolamento (CE) n. 834/2004 della Commissione del 28 aprile 2004	L 127	40	29.4.2004

Rettificato da:

► **C1** Rettifica, GU L 298 dell'1.11.1997, pag. 70 (338/97)



REGOLAMENTO (CE) N. 338/97 DEL CONSIGLIO

del 9 dicembre 1996

relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 130 S, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,

deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 189 C del trattato ⁽³⁾,

- (1) considerando che il regolamento (CEE) n. 3626/82 ⁽⁴⁾ dà applicazione nella Comunità, a decorrere dal 1° gennaio 1984, alla Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione; che l'obiettivo di tale convenzione è quello di proteggere le specie minacciate di flora e di fauna mediante il controllo del commercio internazionale degli esemplari di tali specie;
- (2) considerando che è opportuno sostituire il regolamento (CEE) n. 3626/82 allo scopo di accrescere la protezione delle specie di fauna e di flora selvatiche sulle quali grava la minaccia del commercio, mediante un regolamento che tenga conto delle conoscenze scientifiche acquisite dopo la sua adozione e dell'attuale struttura degli scambi; che, inoltre, la soppressione dei controlli alle frontiere interne in seguito alla realizzazione del mercato unico richiede l'adozione di misure di controllo del commercio più rigorose alle frontiere esterne della Comunità, imponendo un controllo dei documenti e delle merci presso l'ufficio doganale frontaliero di introduzione;
- (3) considerando che le disposizioni del presente regolamento non pregiudicano le misure più rigorose che possono essere adottate o mantenute in vigore dagli Stati membri, nel rispetto del trattato, segnatamente per quanto riguarda la detenzione di esemplari di specie contemplate dal presente regolamento;
- (4) considerando che è necessario definire criteri oggettivi per l'inclusione delle specie di flora e di fauna selvatiche negli allegati al presente regolamento;
- (5) considerando che l'applicazione del presente regolamento richiede condizioni comuni per il rilascio, l'uso e la presentazione dei documenti riguardanti l'autorizzazione all'introduzione nella Comunità, all'esportazione o alla riesportazione dalla Comunità di esemplari delle specie contemplate dal presente regolamento; che è necessario adottare disposizioni specifiche sul transito di esemplari attraverso la Comunità;
- (6) considerando che spetta ad un organo di gestione dello Stato membro di destinazione, assistito dall'autorità scientifica di tale Stato membro, decidere sulle domande di introduzione degli esemplari nella Comunità, prendendo in considerazione qualsiasi parere del Gruppo di consulenza scientifica;

⁽¹⁾ GU n. C 26 del 3. 2. 1992, pag. 1 e GU n. C 131 del 12. 5. 1994, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. C 223 del 31. 8. 1992, pag. 19.

⁽³⁾ Parere del Parlamento europeo del 15 dicembre 1995 (GU n. C 17 del 22. 1. 1996, pag. 430). Posizione comune del Consiglio del 26 febbraio 1996 (GU n. C 196 del 6. 7. 1996, pag. 58) e decisione del Parlamento europeo del 18 settembre 1996 (GU n. C 320 del 28. 10. 1996).

⁽⁴⁾ GU n. L 384 del 31. 12. 1982, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 558/95 della Commissione (GU n. L 57 del 15. 3. 1995, pag. 1).

▼B

- (7) considerando che è necessario completare le disposizioni in materia di riesportazione mediante una procedura di consultazione al fine di limitare il rischio di infrazioni;
- (8) considerando che, per garantire un'efficace protezione delle specie selvatiche della flora e della fauna, la Commissione deve poter imporre restrizioni supplementari all'introduzione di tali specie nella Comunità e all'esportazione dalla stessa; che tali restrizioni possono essere completate a livello comunitario, per gli esemplari vivi, da restrizioni riguardanti la loro detenzione o spostamento nella Comunità;
- (9) considerando che è altresì necessario contemplare disposizioni specifiche riguardanti gli esemplari di flora e fauna selvatiche nati o allevati in cattività o riprodotti artificialmente, gli esemplari che sono di proprietà personale o domestica e i prestiti, le donazioni e gli scambi di natura non commerciale fra scienziati e istituzioni scientifiche registrati;
- (10) considerando che, per garantire una protezione più completa delle specie contemplate dal presente regolamento, è necessario prevedere disposizioni volte a controllare nella Comunità il commercio e lo spostamento, nonché le condizioni di sistemazione, degli esemplari in questione; che i certificati rilasciati ai sensi del presente regolamento, che concorrono al controllo di queste attività, debbono essere disciplinati da norme comuni in materia di rilascio, validità e utilizzazione;
- (11) considerando che occorre adottare le misure necessarie per minimizzare eventuali effetti negativi sugli esemplari vivi del trasporto a destinazione, in provenienza o all'interno della Comunità;
- (12) considerando che, per assicurare controlli efficaci e agevolare le procedure doganali, si dovrebbero designare uffici doganali con personale qualificato incaricati di espletare le formalità necessarie e le verifiche corrispondenti all'atto dell'introduzione nella Comunità degli esemplari in questione, al fine di attribuire loro un regime o una destinazione doganale ai sensi del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario⁽¹⁾, ovvero all'atto dell'esportazione o della riesportazione dalla Comunità; che occorre inoltre disporre di attrezzature che consentano di garantire che gli esemplari vivi vengano conservati e trattati con cura;
- (13) considerando che l'applicazione del presente regolamento richiede altresì la designazione di organi di gestione e di autorità scientifiche da parte degli Stati membri;
- (14) considerando che l'informazione e la sensibilizzazione del pubblico, in particolare ai punti di transito alla frontiera, circa le disposizioni del presente regolamento è atta ad agevolarne l'osservanza;
- (15) considerando che, per assicurare l'efficace applicazione del presente regolamento, gli Stati membri debbono sorvegliare attentamente l'osservanza delle disposizioni in esso contenute e a tal fine cooperare strettamente tra di loro e con la Commissione; che ciò richiede altresì una comunicazione delle informazioni relative all'applicazione del presente regolamento;
- (16) considerando che la sorveglianza del volume degli scambi delle specie di flora e di fauna selvatiche di cui al presente regolamento è di importanza cruciale per accertare gli effetti del commercio sullo stato di conservazione delle specie; che rapporti annuali dettagliati dovrebbero essere redatti con una veste uniforme;
- (17) considerando che, per assicurare l'osservanza del presente regolamento, è importante che gli Stati membri impongano sanzioni

⁽¹⁾ GU n. L 302 del 19. 10. 1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dall'atto di adesione del 1994.

▼B

per le infrazioni adeguate e appropriate rispetto alla loro natura e gravità;

- (18) considerando che è essenziale stabilire una procedura comunitaria che consenta di adottare entro un termine congruo i provvedimenti di applicazione e di modifica degli allegati; che è necessario istituire un comitato per consentire una stretta ed efficace cooperazione fra gli Stati membri e la Commissione in questa materia;
- (19) considerando che la molteplicità dei fattori biologici ed ecologici di cui tenere conto in sede di attuazione del presente regolamento richiede l'istituzione di un gruppo di consulenza scientifica i cui pareri saranno comunicati dalla Commissione al comitato ed agli organi di gestione degli Stati membri allo scopo di assisterli nel prendere le loro decisioni,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Obiettivo

L'obiettivo del presente regolamento è proteggere le specie della fauna e della flora selvatiche nonché assicurare la loro conservazione controllandone il commercio secondo le disposizioni stabilite nei seguenti articoli.

Il presente regolamento si applica nel rispetto degli obiettivi, dei principi e delle disposizioni della Convenzione definitiva all'articolo 2.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento, si intende per:

- a) «comitato», il comitato per il commercio della flora e fauna selvatiche, istituito a norma dell'articolo 18;
- b) «Convenzione», la Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES);
- c) «paese di origine», il paese in cui un esemplare è stato catturato o prelevato dall'ambiente naturale, allevato in cattività o riprodotto artificialmente;
- d) «notifica d'importazione», la notifica data dall'importatore o da un suo agente o rappresentante, al momento dell'introduzione nella Comunità di un esemplare appartenente a una delle specie incluse negli allegati C o D del presente regolamento, su un formulario prescritto dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 18;
- e) «introduzione dal mare», l'introduzione di un esemplare nella Comunità direttamente dall'ambiente marino da cui è stato prelevato, non soggetto alla giurisdizione di alcuno Stato, ivi compreso lo spazio aereo sovrastante, il fondo marino e il relativo sottosuolo;
- f) «rilascio», l'espletamento di tutte le procedure connesse alla preparazione e al perfezionamento di una licenza o di un certificato e la sua consegna al richiedente;
- g) «organo di gestione», un organo di gestione nazionale designato da uno Stato membro secondo l'articolo 13, paragrafo 1, lettera a), o, nel caso di Stato terzo parte contraente della Convenzione, in conformità dell'articolo IX della Convenzione stessa;
- h) «Stato membro di destinazione», lo Stato membro di destinazione menzionato nel documento utilizzato per esportare o riesportare un esemplare; nel caso di introduzione dal mare, lo Stato membro responsabile del luogo di destinazione di un esemplare;

▼B

- i) «offerta in vendita», l'offerta in vendita e qualsiasi atto ragionevolmente interpretabile come tale, comprese le offerte al pubblico o gli atti aventi il medesimo effetto, nonché l'invito a trattare;
- j) «oggetti personali o domestici», esemplari morti, parti e prodotti derivati, che appartengano a un privato e che facciano parte o siano destinati a far parte normalmente dei suoi beni ed effetti personali;
- k) «luogo di destinazione», il luogo normalmente destinato alla custodia degli esemplari, al momento della loro introduzione nella Comunità; nel caso di esemplari vivi, esso è il primo luogo nel quale si intendono custodire gli esemplari, dopo l'eventuale periodo di quarantena o di isolamento per esami e controlli sanitari;
- l) «popolazione», un numero totale di esemplari biologicamente o geograficamente distinto;
- m) «fini prevalentemente commerciali», i fini i cui aspetti non commerciali non predominano in modo manifesto;
- n) «riesportazione dalla Comunità», l'esportazione dal territorio della Comunità di un esemplare precedentemente introdottovi;
- o) «reintroduzione nella Comunità», l'introduzione nel territorio della Comunità di un esemplare precedentemente esportato o riesportato;
- p) «alienazione», qualsiasi forma di alienazione. Ai fini del presente regolamento la locazione, la permuta o lo scambio sono assimilati all'alienazione; espressioni affini sono interpretate nello stesso senso;
- q) «autorità scientifica», un'autorità scientifica designata da uno Stato membro secondo l'articolo 13, paragrafo 1, lettera b), o, nel caso di un paese terzo che sia parte della Convenzione, in base all'articolo IX della Convenzione;
- r) «gruppo di consulenza scientifica», organo consultivo istituito in base all'articolo 17;
- s) «specie», una specie, sottospecie o una loro popolazione;
- t) «esemplare», qualsiasi pianta o animale, vivo o morto, delle specie elencate negli allegati da A a D; qualsiasi parte o prodotto che da essi derivi, contenuto o meno in altre merci, nonché qualsiasi altra merce, se da un documento di accompagnamento, ovvero dall'imballaggio, dal marchio, dall'etichetta o da ogni altra circostanza, risulti trattarsi di parti o di prodotti derivati da animali o da piante appartenenti a queste specie, salvo esplicita esclusione di tali parti o prodotti dall'applicazione delle disposizioni del presente regolamento o di quelle correlate all'allegato ove è elencata la relativa specie, in base ad una indicazione in tal senso contenuta nei rispettivi allegati.

Si considera appartenente ad una delle specie elencate negli allegati da A a D l'esemplare, animale o pianta, di cui almeno un «genitore» appartenga a una specie ivi elencata, o che di tale animale o pianta sia parte o prodotto. Qualora i «genitori» di tale animale o pianta siano di specie elencate in allegati diversi, ovvero di specie una sola delle quali vi figuri, si applicano le disposizioni dell'allegato più restrittivo. Tuttavia, se uno solo dei «genitori» di un esemplare di pianta ibrida è di una specie inserita nell'allegato A, le disposizioni dell'allegato più restrittivo si applicano soltanto se tale specie è indicata a tal fine nell'allegato;
- u) «commercio», l'introduzione nella Comunità, compresa l'introduzione dal mare, e l'esportazione e riesportazione dalla stessa, nonché l'uso, lo spostamento e il trasferimento del possesso all'interno della Comunità e dunque anche all'interno di uno Stato membro, di esemplari soggetti alle disposizioni del presente regolamento;
- v) «transito», il trasporto di esemplari fra due punti all'esterno della Comunità passando attraverso il territorio della Comunità stessa, spediti a un destinatario nominalmente individuato e durante il quale qualsiasi interruzione della circolazione sia resa necessaria esclusivamente dalle modalità inerenti a questo tipo di traffico;

▼B

- w) «esemplari lavorati acquisiti da oltre cinquant'anni», esemplari che hanno subito una significativa alterazione rispetto al loro naturale stato grezzo per uso nella gioielleria, ornamentale, artistico, pratico o nel settore degli strumenti musicali, più di cinquant'anni prima dell'entrata in vigore del presente regolamento e che sono stati acquisiti in tali condizioni a giudizio dell'organo di gestione dello Staro membro interessato. Tali esemplari sono considerati come lavorati soltanto se riconducibili univocamente a una delle categorie sopramenzionate e se non richiedano ulteriori interventi di taglio, lavorazione o manifattura per servire ai relativi scopi;
- x) «verifiche all'introduzione, esportazione, riesportazione e al transito», il controllo documentale relativo ai certificati, alle licenze e alle notifiche previsti dal presente regolamento e — qualora disposizioni comunitarie lo prevedano o in altri casi mediante sondaggio rappresentativo delle spedizioni — l'esame degli esemplari corredato da un eventuale prelievo di campioni per un'analisi o un controllo approfondito.

*Articolo 3***Campo di applicazione**

1. L'allegato A comprende:
 - a) le specie che figurano nell'appendice I della Convenzione e per le quali gli Stati membri non hanno avanzato riserve;
 - b) qualsiasi specie che:
 - i) sia o possa essere oggetto di una richiesta di utilizzazione nella Comunità o di commercio internazionale e che sia in via di estinzione ovvero talmente rara che qualsiasi volume di scambi potrebbe metterne in pericolo la sopravvivenza;
oppure
 - ii) appartenga a un genere o sia un genere di cui la maggior parte delle specie o sottospecie figurino nell'allegato A, in base ai criteri di cui alle lettere a) o b), punto i) e la cui inserzione nell'allegato sia fondamentale per l'efficace protezione dei relativi taxa.
2. L'allegato B comprende:
 - a) le specie che figurano nell'appendice II della Convenzione, salvo quelle elencate nell'allegato A e per le quali gli Stati membri non hanno avanzato riserve;
 - b) le specie che figurano nell'appendice I della Convenzione per le quali è stata avanzata una riserva;
 - c) ogni altra specie non compresa nelle appendici I e II della Convenzione;
 - i) oggetto di un volume di scambi internazionali che potrebbe essere incompatibile:
 - con la sua sopravvivenza o con la sopravvivenza di popolazioni viventi in certi paesi, o
 - con il mantenimento della popolazione totale a un livello corrispondente al ruolo della specie negli ecosistemi in cui essa è presente;

ovvero

 - ii) la cui inserzione nell'appendice sia fondamentale per garantire l'efficacia dei controlli del commercio degli esemplari che appartengono a queste specie a causa della loro somiglianza con altre specie che figurano negli allegati A o B;
- d) le specie per le quali si è stabilito che l'inserzione di specie vive nell'ambiente naturale della Comunità costituisce un pericolo ecologico per alcune specie di fauna e di flora selvatiche indigene della Comunità.

▼B

3. L'allegato C comprende:
 - a) le specie elencate nell'appendice III della Convenzione diverse da quelle elencate negli allegati A o B e per le quali gli Stati membri non hanno formulato riserve;
 - b) le specie elencate nell'appendice II della Convenzione per le quali è stata avanzata una riserva.
4. L'allegato D comprende:
 - a) alcune specie non elencate negli allegati da A a C di cui l'importanza del volume delle importazioni comunitarie giustifica una vigilanza;
 - b) le specie elencate nell'appendice III della Convenzione per le quali è stata avanzata una riserva.
5. Qualora lo stato di conservazione di specie soggette al presente regolamento esiga la loro inclusione in una delle appendici della Convenzione, gli Stati membri contribuiranno alle necessarie modifiche.

*Articolo 4***Introduzione nella Comunità**

1. L'introduzione nella Comunità di esemplari di specie di cui all'allegato A del presente regolamento è subordinata all'attuazione delle verifiche necessarie e alla previa presentazione, presso l'ufficio doganale frontaliere di introduzione, di una licenza di importazione rilasciata da un organo di gestione dello Stato membro di destinazione.

Tale licenza di importazione è rilasciata soltanto con l'osservanza delle restrizioni stabilite in base al paragrafo 6 e qualora ricorrano i seguenti presupposti:

- a) l'autorità scientifica competente, tenendo conto di ogni parere del gruppo di consulenza scientifica, ha espresso il parere che l'introduzione nella Comunità:
 - i) non avrà effetti negativi sullo stato di conservazione della specie o sull'estensione del territorio occupato dalla popolazione della specie interessata;
 - ii) avverrà:
 - per uno degli scopi di cui all'articolo 8, paragrafo 3, lettere e), f) e g), ovvero
 - per altri fini non pregiudizievoli per la sopravvivenza della specie interessata;
- b) i) il richiedente fornisce la prova documentale che gli esemplari sono stati ottenuti nell'osservanza della legislazione sulla protezione della relativa specie; nel caso di importazione da un paese terzo di esemplari di specie elencate nelle appendici della Convenzione, detta prova è costituita da una licenza di esportazione o da un certificato di riesportazione, ovvero da una copia degli stessi, rilasciati in conformità della Convenzione da un'autorità competente del paese da cui è avvenuta l'esportazione o riesportazione;
- ii) tuttavia il rilascio di licenze di importazione per le specie elencate nell'allegato A secondo l'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), non richiede la suddetta prova documentale; l'originale di tali licenze di importazione è però trattenuto dalle autorità in attesa della presentazione della licenza di esportazione o del certificato di riesportazione da parte del richiedente;
- c) l'autorità scientifica ha accertato che la sistemazione prevista nel luogo di destinazione per l'esemplare vivo è attrezzata adeguatamente per conservarlo e trattarlo con cura;
- d) l'organo di gestione ha accertato che l'esemplare non verrà impiegato per scopi prevalentemente commerciali;
- e) l'organo di gestione ha accertato, previa consultazione della competente autorità scientifica, l'inesistenza di altri fattori relativi alla

▼B

conservazione della specie che ostino al rilascio della licenza di importazione; e

- f) nel caso di introduzione dal mare, l'organo di gestione ha accertato che ogni esemplare vivo sarà preparato e spedito in modo da ridurre al minimo il rischio di lesioni, danno alla salute o maltrattamento.

2. L'introduzione nella Comunità di esemplari di specie elencate nell'allegato B del presente regolamento è subordinata all'attuazione delle verifiche necessarie e alla previa presentazione, presso l'ufficio doganale frontaliero d'introduzione, di una licenza d'importazione rilasciata da un organo di gestione dello Stato membro di destinazione.

Tale licenza di importazione è rilasciata soltanto nell'osservanza delle restrizioni imposte ai sensi del paragrafo 6 e nel rispetto dei seguenti presupposti:

- a) l'autorità scientifica competente, previo esame dei dati disponibili e tenendo conto di ogni parere del gruppo di consulenza scientifica, è del parere che non vi siano indicazioni che l'introduzione nella Comunità non abbia effetti negativi sullo stato di conservazione della specie o sull'estensione del territorio occupato dalla popolazione della specie interessata, dato il livello attuale o previsto del commercio. Tale parere rimane valido per le importazioni ulteriori finché i suddetti elementi non siano variati in modo significativo;
- b) il richiedente fornisce la prova documentale che la sistemazione prevista nel luogo di destinazione di un esemplare vivo è attrezzata adeguatamente per conservarlo e trattarlo con cura;
- c) ricorrono i presupposti di cui al paragrafo 1, lettera b), punto i), e lettere e) e f).

3. L'introduzione nella Comunità di esemplari delle specie elencate nell'allegato C è subordinata all'attuazione delle verifiche necessarie e alla previa presentazione, presso l'ufficio doganale frontaliero di introduzione, di una notifica d'importazione e:

- a) in caso di esportazione da un paese menzionato in relazione alle specie previste nell'allegato C, alla prova documentale fornita dal richiedente, per mezzo di una licenza di esportazione rilasciata in conformità della Convenzione da un'autorità di quel paese competente a tal fine, che gli esemplari sono stati ottenuti nell'osservanza della legislazione nazionale sulla conservazione delle specie interessate; ovvero
- b) in caso di esportazione da un paese non menzionato in relazione alle specie previste nell'allegato C, o di riesportazione da qualsiasi paese, alla presentazione da parte del richiedente di una licenza di esportazione, di un certificato di riesportazione o di un certificato di origine rilasciati in conformità della Convenzione da un'autorità del paese esportatore o riesportatore competente a tal fine.

4. L'introduzione nella Comunità di esemplari delle specie elencate nell'allegato D del presente regolamento è subordinata all'attuazione delle verifiche necessarie e alla previa presentazione, presso l'ufficio doganale frontaliero di introduzione, di una notifica di importazione.

5. I presupposti per il rilascio di una licenza di importazione di cui al paragrafo 1, lettere a) e d), e al paragrafo 2, lettere a), b) e c), non si applicano agli esemplari per i quali il richiedente fornisca la prova documentale:

- a) che sono stati in precedenza legalmente introdotti o acquisiti nella Comunità e che vi vengono reintrodotti, con o senza modifiche; ovvero
- b) che si tratta di esemplari lavorati, legalmente acquisiti da più di cinquant'anni.

6. In consultazione con i paesi di origine interessati e in conformità della procedura prevista all'articolo 18 e tenendo conto di ogni parere del gruppo di consulenza scientifica, la Commissione può stabilire

▼B

restrizioni, sia generali sia riguardanti alcuni paesi di origine, all'introduzione nella Comunità:

- a) in base ai presupposti di cui al paragrafo 1, lettere a), punto i), o e), di esemplari delle specie comprese nell'allegato A;
- b) in base ai presupposti di cui al paragrafo 1, lettera e) o al paragrafo 2, lettera a), di esemplari delle specie comprese nell'allegato B; e
- c) di esemplari vivi di specie comprese nell'allegato B che presentano un tasso elevato di mortalità al momento del trasporto o per le quali si è stabilito che hanno poche probabilità di sopravvivere allo stato di cattività per una parte considerevole della loro potenziale durata di vita; ovvero
- d) di esemplari vivi di specie per le quali si è stabilito che l'introduzione nell'ambiente naturale della Comunità costituisce una minaccia ecologica per alcune specie di fauna e di flora selvatiche indigene della Comunità.

La Commissione pubblica trimestralmente un elenco di tali eventuali restrizioni nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

7. In casi particolari di trasbordo marittimo, di trasferimento aereo o di trasporto ferroviario al momento dell'introduzione nella Comunità, deroghe all'attuazione della verifica e alla presentazione dei documenti di importazione presso l'ufficio frontaliero di introduzione, quali previste ai paragrafi da 1 a 4, saranno accordate secondo la procedura di cui all'articolo 18, per permettere che tale verifica e presentazione possano essere effettuate presso un altro ufficio doganale designato a norma dell'articolo 12, paragrafo 1.

Articolo 5

Esportazione o riesportazione dalla Comunità

1. L'esportazione o riesportazione dalla Comunità di esemplari delle specie inserite nell'allegato A è subordinata all'attuazione delle verifiche necessarie e alla previa presentazione, presso l'ufficio doganale in cui vengono assolte le formalità di esportazione, di una licenza di esportazione o di un certificato di riesportazione rilasciati dall'organo di gestione dello Stato membro nel cui territorio si trovano gli esemplari.

2. Una licenza di esportazione per gli esemplari delle specie elencate all'allegato A è rilasciata soltanto qualora ricorrano i seguenti presupposti:

- a) l'autorità scientifica competente ha espresso per iscritto l'opinione che la cattura o la raccolta di esemplari in natura o la loro esportazione non avrà un effetto pregiudizievole sullo stato di conservazione della specie o sull'estensione del territorio occupato dalla relativa popolazione;
- b) il richiedente fornisce la prova documentale che gli esemplari sono stati ottenuti in osservanza della legislazione in vigore sulla protezione della specie interessata; ove la domanda sia presentata a uno Stato membro diverso dallo Stato membro di origine, tale prova documentale è costituita da un certificato che attesti che l'esemplare è stato prelevato dall'ambiente naturale in osservanza della legislazione in vigore sul proprio territorio;
- c) l'organo di gestione ha accertato che:
 - i) ogni esemplare vivo sarà preparato e spedito in modo da ridurre al minimo il rischio di lesioni, danno alla salute o maltrattamento e
 - ii) — gli esemplari delle specie non elencati nell'appendice I della Convenzione non saranno utilizzati per scopi prevalentemente commerciali o
 - nel caso di esportazione di esemplari delle specie di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a) del presente regolamento in uno Stato parte contraente della Convenzione, è stata rilasciata una licenza di importazione;

▼B

e

d) l'organo di gestione dello Stato membro ha accertato, previa consultazione della competente autorità scientifica, l'insussistenza di altri fattori relativi alla conservazione della specie che ostino al rilascio della licenza di esportazione.

3. Il certificato di riesportazione è rilasciato soltanto qualora ricorrano i presupposti di cui al paragrafo 2, lettere c) e d), e qualora il richiedente fornisca la prova documentale che gli esemplari:

- a) sono stati introdotti nella Comunità in conformità del presente regolamento, o
- b) se introdotti nella Comunità prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, lo siano stati a norma del regolamento (CEE) n. 3626/82, oppure
- c) se introdotti nella Comunità prima del 1984, siano stati immessi sul mercato internazionale in conformità della Convenzione, oppure
- d) sono stati legalmente introdotti nel territorio di uno Stato membro prima che le disposizioni dei regolamenti di cui alle lettere a) e b) o della Convenzione siano divenute ad essi applicabili o siano divenute tali in detto Stato membro.

4. L'esportazione o riesportazione dalla Comunità di esemplari delle specie inserite negli allegati B e C è subordinata all'attuazione delle verifiche necessarie e alla previa presentazione, presso l'ufficio doganale in cui vengono assolte le formalità doganali, di una licenza di esportazione o di un certificato di riesportazione rilasciati dall'organo di gestione dello Stato membro nel cui territorio gli esemplari si trovano.

La licenza di esportazione è rilasciata soltanto qualora ricorrano i presupposti di cui al paragrafo 2, lettere a), b), c), punto i), e d).

Il certificato di riesportazione è rilasciato soltanto qualora ricorrano i presupposti di cui al paragrafo 2, lettere c), punto 1, e d), e di cui al paragrafo 3, lettere da a) a d).

5. Nel caso in cui la domanda di certificato di riesportazione riguardi specie introdotte nella Comunità tramite una licenza d'importazione rilasciata da un altro Stato membro, l'organo di gestione consulta preliminarmente l'organo di gestione che ha emesso la licenza d'importazione. Le procedure di consultazione e i casi in cui tale consultazione è necessaria sono determinati secondo la procedura di cui all'articolo 18.

6. I presupposti per il rilascio di una licenza di esportazione o di un certificato di riesportazione di cui al paragrafo 2, lettere a) e c), punto ii) non si applicano a:

- i) esemplari lavorati acquisiti da più di cinquant'anni, oppure
- ii) esemplari morti, parti e prodotti derivati dagli stessi, in relazione ai quali il richiedente esibisca la prova documentale della loro legale acquisizione prima che fossero loro applicabili il presente regolamento, il regolamento (CEE) n. 3626/82 del Consiglio, o la Convenzione.

7. a) La competente autorità scientifica di ogni Stato membro controlla le licenze di esportazione rilasciate dallo Stato membro stesso per gli esemplari delle specie comprese nell'allegato B e l'effettiva esportazione di tali esemplari. Qualora la suddetta autorità scientifica abbia stabilito che l'esportazione di esemplari appartenenti a una di tali specie deve essere limitata per mantenere la specie in tutta la sua area di distribuzione a un livello adeguato al ruolo che essa svolge nel suo ecosistema, e ben al di sopra del livello in ragione del quale la specie potrebbe essere inserita nell'allegato A, in conformità dell'articolo 3, paragrafo 1, lettere a) o b), punto i), l'autorità scientifica informa per iscritto il competente organo di gestione delle misure idonee al fine di limitare la concessione di licenze di esportazione per esemplari di tali specie

▼B

- b) L'organo di gestione cui siano state comunicate tali misure, ne informa la Commissione la quale, se del caso, stabilisce restrizioni alle esportazioni della specie interessata, secondo la procedura di cui all'articolo 18.

*Articolo 6***Rigetto delle domande di licenze e certificati di cui agli articoli 4, 5 e 10**

1. Quando uno Stato membro rigetta una domanda di licenza o certificato e questo rappresenta un caso rilevante per quanto riguarda gli obiettivi del presente regolamento, ne informa immediatamente la Commissione precisando i motivi del rigetto.
2. La Commissione comunica agli altri Stati membri le informazioni ricevute a norma del paragrafo 1 per assicurare un'applicazione uniforme del presente regolamento.
3. All'atto della presentazione di una domanda di licenza o di certificato relativa ad esemplari per i quali una precedente domanda sia stata rigettata, il richiedente informa del rigetto l'organo di gestione cui sottopone la domanda.
4. a) Gli Stati membri riconoscono la decisione di rigetto di una domanda emessa dalle competenti autorità degli altri Stati membri, quando tali rigetti sono motivati dalle disposizioni del presente regolamento.
- b) Questa disposizione è tuttavia derogabile in presenza di circostanze notevolmente mutate o quando siano emersi nuovi elementi probatori a sostegno di una domanda. In questi casi, l'organo di gestione che rilascia una licenza o un certificato ne informa la Commissione precisandone i motivi.

*Articolo 7***Deroghe**

1. *Esemplari nati e allevati in cattività o riprodotti artificialmente*
 - a) Fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 8, gli esemplari delle specie elencate nell'allegato A, che sono nati e allevati in cattività o riprodotti artificialmente, sono soggetti alla disciplina riguardante gli esemplari delle specie elencate nell'allegato B.
 - b) Nel caso di piante riprodotte artificialmente, le disposizioni degli articoli 4 e 5 sono derogabili nel rispetto delle norme speciali stabilite dalla Commissione e riguardanti:
 - i) l'uso di certificati fitosanitari;
 - ii) il commercio da parte di commercianti registrati e delle Istituzioni scientifiche di cui al paragrafo 4 del presente articolo; e
 - iii) il commercio di ibridi.
 - c) I criteri per determinare se un esemplare è stato allevato in cattività o riprodotto artificialmente e il carattere commerciale degli scopi perseguiti, nonché il contenuto delle norme speciali di cui alla lettera b), sono stabiliti dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 18.
2. *Transito*
 - a) In deroga all'articolo 4, per gli esemplari in transito nella Comunità non sono richieste la verifica e la presentazione all'ufficio doganale frontaliere d'introduzione delle licenze, notifiche e certificati prescritti.
 - b) Per le specie elencate negli allegati del presente regolamento ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettere a) e b), la deroga di cui alla lettera a) si applica soltanto qualora le competenti autorità dello Stato terzo da cui avviene l'esportazione o riesportazione abbiano rilasciato un documento valido di esportazione o riesportazione, previsto dalla Convenzione, che corrisponda agli

▼B

esemplari che esso accompagna e che specifichi la destinazione dell'esemplare.

- c) Se tale documento non è stato rilasciato prima dell'esportazione o riesportazione, l'esemplare è trattenuto e può essere eventualmente confiscato, a meno che il documento sia presentato a titolo retroattivo alle condizioni stabilite dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 18.

3. *Oggetti personali e domestici*

Le disposizioni degli articoli 4 e 5 non si applicano a esemplari morti, parti o prodotti derivati dalle specie elencate negli allegati da A a D del presente regolamento che siano oggetti personali o domestici introdotti nella Comunità, ovvero esportati o riesportati dalla stessa, in osservanza delle disposizioni stabilite dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 18.

4. *Istituzioni scientifiche*

I documenti di cui agli articoli 4, 5, 8 e 9 non sono richiesti per gli esemplari da erbario e da museo conservati, essiccati o in inclusione, né per le piante vive recanti un'etichetta il cui modello sia stato fissato in conformità della procedura di cui dall'articolo 18, ovvero un'etichetta analoga rilasciata o approvata da un organo di gestione di un paese terzo, quando si tratti di prestiti, donazioni e scambi a scopi non commerciali tra scienziati ed Istituzioni scientifiche registrati da un organo di gestione dello Stato in cui si trovano.

Articolo 8

Disposizioni relative al controllo delle attività commerciali

1. Sono vietati l'acquisto, l'offerta di acquisto, l'acquisizione in qualunque forma a fini commerciali, l'esposizione in pubblico per fini commerciali, l'uso a scopo di lucro e l'alienazione, nonché la detenzione, l'offerta o il trasporto a fini di alienazione, di esemplari delle specie elencate nell'allegato A.
2. Gli Stati membri possono vietare la detenzione di esemplari in particolare di animali vivi appartenenti a specie dell'allegato A.
3. Un'esenzione dai divieti di cui al paragrafo 1 può essere decisa, nel rispetto dei requisiti o altre normative comunitarie sulla conservazione della flora e della fauna selvatiche, con il rilascio di un certificato in tal senso da parte dell'organo di gestione dello Stato membro in cui gli esemplari si trovano, qualora gli esemplari:
 - a) siano stati acquisiti o introdotti nella Comunità prima che le disposizioni relative alle specie elencate nell'appendice I della Convenzione o nell'allegato C1 del regolamento (CEE) n. 3626/82, ovvero nell'allegato A del presente regolamento, siano divenute applicabili a tali esemplari; ovvero
 - b) siano esemplari lavorati e acquisiti da più di cinquant'anni; ovvero
 - c) siano stati introdotti nella Comunità in conformità del presente regolamento e debbano essere utilizzati per fini che non pregiudicano la sopravvivenza della specie interessata; ovvero
 - d) siano esemplari nati e allevati in cattività di una specie animale o esemplari riprodotti artificialmente di una specie vegetale ovvero parti o prodotti derivati da tali esemplari; ovvero
 - e) siano necessari, in circostanze eccezionali, per il progresso della scienza o per essenziali finalità biomediche nel rispetto della direttiva 89/609/CEE del Consiglio, del 24 novembre 1986, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici ⁽¹⁾, ove la specie in questione risulti essere l'unica adatta a tali fini e

⁽¹⁾ GU n. L 358 del 18. 12. 1986, pag. 1.

▼B

- non si disponga di esemplari di tale specie nati e allevati in cattività; ovvero
- f) siano destinati a scopi di allevamento o riproduzione, dai quali la conservazione della specie in questione trarrà beneficio; ovvero
 - g) siano destinati a ricerca o istruzione finalizzate alla preservazione o conservazione della specie; ovvero
 - h) abbiano origine in uno Stato membro e siano stati rimossi dal loro habitat naturale di origine in conformità della legislazione in vigore in tale Stato membro.

4. La Commissione può definire secondo la procedura di cui all'articolo 18 esenzioni generali dai divieti di cui al paragrafo 1, sulla base delle condizioni di cui al paragrafo 3, nonché esenzioni generali relative a specie comprese nell'allegato A, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), punto ii). Tali esenzioni devono rispettare i requisiti di altre normative comunitarie sulla conservazione della fauna e della flora selvatiche.

5. I divieti di cui al paragrafo 1 si applicano altresì agli esemplari delle specie elencate nell'allegato B, salvo che all'autorità competente dello Stato membro interessato sia prodotta una prova sufficiente della loro acquisizione e, ove abbiano origine al di fuori della Comunità, della loro introduzione in conformità della legislazione vigente in materia di conservazione della flora e fauna selvatiche.

6. Le autorità competenti degli Stati membri possono alienare a loro discrezione gli esemplari delle specie elencate negli allegati da B a D che siano stati sequestrati in base al presente regolamento, a condizione che non vengano restituiti direttamente alla persona fisica o giuridica cui sono stati sequestrati o che ha partecipato all'infrazione. Tali esemplari sono equiparati a tutti gli effetti agli esemplari oggetto di acquisizione legale.

*Articolo 9***Spostamento degli esemplari vivi**

1. Qualsiasi spostamento all'interno della Comunità di un esemplare vivo di una delle specie inserite nell'allegato A dalla località indicata nella licenza d'importazione o in un certificato rilasciato in conformità del presente regolamento, è soggetto alla previa autorizzazione di un organo di gestione dello Stato membro in cui l'esemplare si trova. Negli altri casi di spostamento, il responsabile dello spostamento dell'esemplare dovrà, se del caso, poter fornire la prova dell'origine legale dell'esemplare.

2. Tale autorizzazione:

- a) può essere concessa soltanto qualora l'autorità scientifica competente di tale Stato membro o, in caso di spostamento verso un altro Stato membro, l'autorità scientifica competente di quest'ultimo, si sia assicurata che la sistemazione prevista nel luogo di destinazione dell'esemplare vivo è adeguatamente attrezzata per conservarlo e trattarlo con cura;
- b) è attestata dal rilascio del certificato; e
- c) se del caso, è immediatamente comunicata a un organo di gestione dello Stato membro nel quale l'esemplare deve essere collocato.

3. Tale autorizzazione non è tuttavia necessaria se un animale vivo deve essere spostato per un urgente trattamento veterinario ed è riportato direttamente nella località per esso autorizzata.

4. In caso di spostamento all'interno della Comunità di un esemplare vivo di una delle specie elencate nell'allegato B, il detentore può abbandonare l'esemplare se il destinatario previsto sia adeguatamente informato della sistemazione, delle attrezzature e delle operazioni richieste per garantirne una corretta assistenza.

5. Qualsiasi esemplare vivo che sia trasportato nella, dalla ovvero all'interno della Comunità, o vi sia trattenuto in periodi di transito o trasbordo, viene preparato, spostato e assistito in modo da ridurre al

▼B

minimo il rischio di lesioni, danni alla salute o maltrattamento, e, nel caso di animali, in conformità della legislazione comunitaria sulla protezione degli animali durante il trasporto.

6. In base alla procedura prevista dall'articolo 18, la Commissione può stabilire restrizioni alla detenzione o allo spostamento di esemplari vivi di specie in relazione alle quali siano state previste restrizioni all'introduzione nella Comunità in conformità dell'articolo 4, paragrafo 6.

*Articolo 10***Certificati**

Quando un organo di gestione di uno Stato membro riceve dalla persona interessata una domanda corredata di tutti i prescritti documenti giustificativi e purché ricorrano i presupposti relativi al loro rilascio, può rilasciare un certificato ai fini di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), all'articolo 5, paragrafi 3 e 4, all'articolo 8 e all'articolo 9, paragrafo 2, lettera b).

*Articolo 11***Validità delle licenze e dei certificati e condizioni speciali di rilascio**

1. Fatte salve misure più rigorose che gli Stati membri possono adottare o mantenere, le licenze e i certificati rilasciati dalle competenti autorità degli Stati membri in conformità del presente regolamento sono validi in tutta la Comunità.

2. a) Tuttavia, le licenze e i certificati, nonché i documenti rilasciati in base ad essi, non sono considerati validi qualora un'autorità competente ovvero la Commissione, in consultazione con l'organo che ha provveduto al rilascio dei suddetti documenti, dimostri che il rilascio è avvenuto sulla base dell'erronea considerazione che ricorressero tutti i presupposti richiesti

b) Gli esemplari che si trovino nel territorio di uno Stato membro e ai quali si riferisca tale documentazione sono sequestrati dalle competenti autorità dello Stato membro e possono essere confiscati.

3. L'autorità che rilascia una licenza o un certificato in conformità del presente regolamento può ivi prevedere condizioni e requisiti finalizzati all'osservanza del regolamento medesimo. Qualora fosse necessario incorporare tali condizioni o requisiti nel modello delle licenze o dei certificati, gli Stati membri ne informano la Commissione.

4. Qualsiasi licenza di importazione rilasciata sulla base di una copia della corrispondente licenza di esportazione o del certificato di riesportazione è valida ai fini dell'introduzione degli esemplari nella Comunità soltanto se accompagnata dall'originale della licenza di esportazione o del certificato di riesportazione validi.

5. La Commissione stabilisce i termini per il rilascio di licenze e certificati secondo la procedura di cui all'articolo 18.

*Articolo 12***Luoghi di introduzione nella Comunità e di esportazione dalla medesima**

1. Gli Stati membri designano gli uffici doganali che espletano le verifiche e formalità per l'introduzione nella Comunità di esemplari di specie previste dal presente regolamento ai fini della loro destinazione doganale ai sensi del regolamento (CEE) n. 2913/92 e per la loro esportazione dalla Comunità, precisando quelli specificamente incaricati degli esemplari vivi.

2. Tutti gli uffici designati ai sensi del paragrafo 1 sono dotati di personale sufficiente e opportunamente formato. Gli Stati membri si accertano dell'esistenza di strutture di accoglienza conformi alle disposizioni della legislazione comunitaria pertinente, per quanto riguarda il

▼B

trasporto e l'accoglienza degli animali vivi, e provvedono, se necessario, affinché siano prese disposizioni adeguate per le piante vive.

3. Tutti gli uffici designati ai sensi del paragrafo 1 sono notificati alla Commissione, che ne pubblica un elenco nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

4. In casi eccezionali, e conformemente a criteri stabiliti secondo la procedura di cui all'articolo 18, un organo di gestione può consentire l'introduzione nella Comunità ovvero l'esportazione o riesportazione dalla stessa presso un ufficio doganale diverso da quelli designati in conformità del paragrafo 1.

5. Gli Stati membri hanno cura che il pubblico sia informato, ai posti di frontiera, delle disposizioni di esecuzione del presente regolamento.

*Articolo 13***Organi di gestione, autorità scientifiche e altri organi competenti**

1. a) Ogni Stato membro designa un organo di gestione responsabile in via principale dell'esecuzione del presente regolamento e delle comunicazioni con la Commissione.

b) Ogni Stato membro può inoltre designare ulteriori organi di gestione e altri organi competenti incaricati di cooperare nell'applicazione del regolamento; in tal caso l'organo di gestione principale ha il compito di fornire agli organi aggiuntivi tutte le informazioni necessarie alla corretta applicazione del regolamento.

2. Ogni Stato membro designa una o più autorità scientifiche, opportunamente qualificate e aventi funzioni distinte da quelle di tutti gli organi di gestione designati.

3. a) Gli Stati membri trasmettono, al più tardi tre mesi prima della data di applicazione del presente regolamento, denominazioni e indirizzi degli organi di gestione, degli altri organi cui è attribuita la competenza di rilasciare licenze e certificati e delle autorità scientifiche alla Commissione, che pubblica queste informazioni nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* entro il termine d'un mese.

b) Ciascun organo di gestione di cui al paragrafo 1, lettera a), su richiesta in tal senso della Commissione, trasmette a quest'ultima entro due mesi i nomi e i modelli delle firme delle persone autorizzate a sottoscrivere licenze o certificati, nonché esemplari di timbri, sigilli o altri strumenti utilizzati per l'autenticazione delle licenze o certificati.

c) Gli Stati membri comunicano alla Commissione qualsiasi modificazione delle informazioni precedentemente trasmesse, entro due mesi dalla data in cui essa è intervenuta.

*Articolo 14***Controllo dell'osservanza del regolamento e indagini sulle violazioni**

1. a) Le autorità competenti degli Stati membri controllano l'osservanza delle disposizioni del presente regolamento.

b) Le autorità competenti che, in qualsiasi momento, abbiano motivo di ritenere violate le presenti disposizioni, adottano le iniziative appropriate per assicurarne l'osservanza o per esperire azioni giudiziarie.

c) Gli Stati membri informano la Commissione, nonché il segretario della Convenzione, per le specie elencate negli allegati di quest'ultima, di tutte le misure adottate dalle autorità competenti in relazione a violazioni significative del presente regolamento, compresi i sequestri e le confische.

▼B

2. La Commissione segnala alle autorità competenti degli Stati membri le materie per le quali ritiene necessarie indagini in base al presente regolamento. Gli Stati membri informano del risultato di tali indagini la Commissione, nonché, per quanto concerne le specie elencate nelle appendici della Convenzione, il segretariato di quest'ultima.
3. a) È istituito un gruppo «Esecuzione» composto di rappresentanti delle autorità di ciascuno Stato membro con la responsabilità di assicurare l'attuazione delle disposizioni del presente regolamento. Il gruppo è presieduto dal rappresentante della Commissione.
- b) Il gruppo «Esecuzione» studia le questioni tecniche relative all'applicazione del presente regolamento presentate dal presidente di propria iniziativa oppure su richiesta dei membri del gruppo del comitato.
- c) La Commissione trasmette al comitato i pareri espressi in sede di gruppo «Esecuzione».

*Articolo 15***Comunicazione delle informazioni**

1. Gli Stati membri e la Commissione si comunicano reciprocamente le informazioni necessarie all'applicazione del presente regolamento.

Gli Stati membri e la Commissione adottano tutte le misure per sensibilizzare e informare il pubblico sulle disposizioni di applicazione della Convenzione e del presente regolamento e delle misure di esecuzione di quest'ultimo.

2. La Commissione si tiene in comunicazione con il segretariato della Convenzione al fine di assicurare l'efficace attuazione di questa in tutto il territorio in cui si applica il presente regolamento.
3. La Commissione comunica immediatamente ogni parere del gruppo di consulenza scientifica agli organi di gestione degli Stati membri interessati.
4. a) Prima del 15 giugno di ciascun anno, gli organi di gestione degli Stati membri comunicano alla Commissione tutte le informazioni relative all'anno precedente richieste per la stesura dei rapporti di cui all'articolo VIII, paragrafo 7, lettera a) della Convenzione, nonché le informazioni equivalenti sul commercio internazionale di tutti gli esemplari delle specie elencate negli allegati A, B e C e sull'introduzione nella Comunità di esemplari delle specie elencate nell'allegato D. Le informazioni da comunicare e la veste con cui esse sono presentate vengono specificate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 18.
- b) In base alle informazioni di cui alla lettera a), la Commissione pubblica annualmente anteriormente al 31 ottobre un rapporto statistico sull'introduzione nella Comunità, nonché sull'esportazione e riesportazione dalla stessa, degli esemplari delle specie cui si applica il presente regolamento e trasmette al segretariato della Convenzione le informazioni relative alle specie contemplate da quest'ultima.
- c) Fatto salvo l'articolo 20, ogni due anni, entro il 15 giugno, e per la prima volta nel 1999, gli organi di gestione degli Stati membri comunicano alla Commissione tutte le informazioni relative al biennio precedente richieste per la stesura dei rapporti di cui all'articolo VIII, paragrafo 7, lettera b) della Convenzione, nonché le informazioni equivalenti sulle disposizioni del presente regolamento che esulano dal campo di applicazione della convenzione. Le informazioni da comunicare e la veste con cui esse sono presentate sono specificate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 18.
- d) In base alle informazioni di cui alla lettera c), la Commissione pubblica ogni due anni entro il 31 ottobre, e per la prima volta

▼B

nel 1999, un rapporto sull'applicazione e sul rispetto del presente regolamento.

5. Ai fini delle modifiche degli allegati, le autorità competenti degli Stati membri trasmettono alla Commissione tutte le informazioni pertinenti. La Commissione preciserà le informazioni richieste, secondo la procedura di cui all'articolo 18.

►C1 6. Senza pregiudizio della direttiva ◀ 90/313/CEE del Consiglio, del 7 giugno 1990, concernente la libertà di accesso all'informazione in materia di ambiente (¹), la Commissione adotta le misure adeguate per tutelare il carattere riservato delle informazioni ottenute in applicazione del presente regolamento.

*Articolo 16***Sanzioni**

1. Gli Stati membri adottano i provvedimenti adeguati per garantire che siano irrogate sanzioni almeno per le seguenti violazioni del presente regolamento:

- a) introduzione di esemplari nella Comunità ovvero esportazione o riesportazione dalla stessa, senza il prescritto certificato o licenza ovvero con certificato o licenza falsi, falsificati o non validi, ovvero alterati senza l'autorizzazione dell'organo che li ha rilasciati;
- b) inosservanza delle prescrizioni specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità del presente regolamento;
- c) falsa dichiarazione oppure comunicazione di informazioni scientemente false al fine di conseguire una licenza o un certificato;
- d) uso di una licenza o certificato falsi, falsificati o non validi, ovvero alterati senza autorizzazione, come mezzo per conseguire una licenza o un certificato comunitario ovvero per qualsiasi altro scopo rilevante ai sensi del presente regolamento;
- e) omessa o falsa notifica all'importazione;
- f) il trasporto di esemplari vivi non correttamente preparati in modo da ridurre al minimo il rischio di lesioni, danno alla salute o maltrattamenti;
- g) uso di esemplari delle specie elencate nell'allegato A difforme dall'autorizzazione concessa all'atto del rilascio della licenza di importazione o successivamente;
- h) commercio di piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b);
- i) il trasporto di esemplari nella o dalla Comunità ovvero transito attraverso la stessa senza la licenza o il certificato prescritti rilasciati in conformità del regolamento e, nel caso di esportazione o riesportazione da un paese terzo parte contraente della Convenzione, in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;
- j) acquisto, o offerta di acquisto, acquisizione a fini commerciali, uso a scopo di lucro, esposizione al pubblico per fini commerciali, alienazione nonché detenzione, offerta o trasporto a fini di alienazione, di esemplari in violazione dell'articolo 8;
- k) uso di una licenza o di un certificato per un esemplare diverso da quello per il quale sono stati rilasciati;
- l) falsificazione o alterazione di qualsiasi licenza o certificato rilasciati in conformità del presente regolamento;
- m) omessa comunicazione del rigetto di una domanda di licenza o certificato, in conformità dell'articolo 6, paragrafo 3.

2. I provvedimenti di cui al paragrafo 1 debbono essere commisurati alla natura e alla gravità delle violazioni e contemplare norme sul sequestro e, se del caso, sulla confisca degli esemplari.

(¹) GU n. L 158 del 23. 6. 1990, pag. 56.

▼B

3. L'esemplare confiscato è affidato all'organo di gestione dello Stato membro in cui è avvenuta la confisca, il quale:

- a) previa consultazione dell'autorità scientifica di tale Stato membro, colloca o comunque cede l'esemplare alle condizioni che ritenga appropriato e secondo gli obiettivi e le disposizioni della Convenzione e del presente regolamento; e
- b) nel caso di un esemplare vivo introdotto nella Comunità, può previa consultazione con lo Stato da cui esso è stato esportato, restituire l'esemplare a tale Stato a spese della persona che ha commesso l'infrazione.

4. Se un esemplare vivo di una specie elencato negli allegati B o C giunge, in provenienza da un paese terzo, a un luogo di introduzione senza la prescritta licenza o certificato validi, l'esemplare può essere sequestrato e confiscato oppure, ove il destinatario rifiuti di riconoscere l'esemplare, le autorità competenti dello Stato membro responsabili del luogo di introduzione possono, se del caso, respingere la spedizione e imporre al vettore di rinviare l'esemplare al luogo di partenza.

*Articolo 17***Gruppo di consulenza scientifica**

1. È istituito un gruppo di consulenza scientifica composto dai rappresentanti della o delle autorità scientifiche di ogni Stato membro e presieduto dal rappresentante della Commissione.

- 2. a) Il gruppo di consulenza scientifica esamina qualsiasi questione scientifica, relativa all'applicazione del presente regolamento — in particolare quelle concernenti l'articolo 4, paragrafi 1 a), 2 a) e 6 — sollevata dal presidente di propria iniziativa ovvero su richiesta di un suo componente o del comitato
- b) La Commissione comunica al comitato i pareri del gruppo di consulenza scientifica.

▼M9*Articolo 18*

- 1. La Commissione è assistita da un Comitato.
- 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE ⁽¹⁾; tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5 paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi. Per i compiti che il Comitato deve svolgere in virtù dell'articolo 19, paragrafi 1 e 2, se il Consiglio non ha deliberato entro tre mesi a decorrere dalla data in cui gli è stata sottoposta la proposta. La Commissione adotta le misure proposte.

- 3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.

▼B*Articolo 19*

In conformità della procedura prevista dall'articolo 18, la Commissione:

- 1) stabilisce le disposizioni e criteri uniformi per:
 - i) il rilascio, la validità e l'uso dei documenti di cui agli articoli 4, 5, 7, paragrafo 4, e 10; essa ne determina la forma;
 - ii) l'uso di certificati fitosanitari; e
 - iii) l'introduzione, se necessario, di procedure di marcatura degli esemplari per facilitarne l'identificazione e garantire l'osservanza delle disposizioni;

⁽¹⁾ Decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23).

▼B

- 2) adotta le misure di cui all'articolo 4, paragrafi 6 e 7; articolo 5, paragrafi 5 e 7, lettera b); articolo 7, paragrafi 1, lettera c), 2, lettera c) e 3; articolo 8, paragrafo 4; articolo 9, paragrafo 6; articolo 11, paragrafo 5; articolo 15, paragrafo 4, lettere a) e c), e paragrafo 5; articolo 21, paragrafo 3;
- 3) procede alla modifica degli allegati da A a D, ad eccezione delle modifiche dell'allegato A che non risultano da decisioni della conferenza delle parti della Convenzione;
- 4) adotta, se necessario, ulteriori misure intese a dare applicazione alle risoluzioni della conferenza delle parti della Convenzione, a decisioni o raccomandazioni del comitato permanente della Convenzione e raccomandazione del segretariato della Convenzione.

*Articolo 20***Disposizioni finali**

Ogni Stato membro notifica alla Commissione e al segretariato della Convenzione le disposizioni specificamente emanate ai fini dell'applicazione del presente regolamento, nonché tutti gli strumenti giuridici e le azioni intraprese per la sua applicazione ed esecuzione.

La Commissione comunica tali informazioni agli altri Stati membri.

Articolo 21

1. Il regolamento (CEE) n. 3626/82 è abrogato.
2. In attesa dell'adozione delle misure previste all'articolo 19, paragrafi 1 e 2, gli Stati membri possono mantenere o continuare ad applicare le misure adottate conformemente al regolamento (CEE) n. 3626/82 e al regolamento (CEE) n. 3418/83 della Commissione, del 28 novembre 1983, recante modalità uniformi per il rilascio e per l'uso dei documenti richiesti ai fini dell'applicazione nella Comunità della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione ⁽¹⁾.
3. La Commissione, due mesi prima dell'applicazione del presente regolamento, secondo la procedura dell'articolo 18 e di concerto con il gruppo di consulenza scientifica:
 - a) verifica che nessun elemento giustifichi restrizioni all'introduzione nella Comunità delle specie dell'allegato C1 del regolamento (CEE) n. 3626/82 non incluse nell'allegato A del presente regolamento;
 - b) adotta un regolamento che trasforma l'allegato D in un elenco rappresentativo di specie rispondenti ai criteri di cui all'articolo 3, paragrafo 4, lettera a).

Articolo 22

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° giugno 1997.

Gli articoli 12, 13, 14, paragrafo 3, 16, 17, 18, 19 e 21, paragrafo 3 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

⁽¹⁾ GU n. L 344 del 7. 12. 1983, pag. 1.

▼ **M8***ALLEGATO***Note sull'interpretazione degli allegati A, B, C e D**

1. Le specie che figurano negli allegati A, B, C e D sono indicate:
 - a) secondo il nome delle specie; o
 - b) secondo l'insieme delle specie appartenenti ad un taxon superiore o ad una parte designata di detto taxon.
2. L'abbreviazione «spp.» serve a designare tutte le specie di un taxon superiore.
3. Altri riferimenti a taxa superiori alla specie hanno solo il fine di servire da informazione o da classificazione.
4. Le specie figuranti in grassetto nell'allegato A sono ivi incluse conformemente alla protezione disposta dalla direttiva 79/409/CEE ⁽¹⁾ (direttiva «Uccelli») o dalla direttiva 92/43/CEE ⁽²⁾ (direttiva «Habitat»).
5. Le seguenti abbreviazioni servono a designare taxa vegetali di livello inferiore alla specie:
 - a) «ssp» serve a designare le sottospecie;
 - b) «var(s)» serve a designare la/le varietà; e
 - c) «fa» serve a designare le forme.
6. I simboli «(I)», «(II)» e «(III)» posti dopo il nome di una specie o di un taxon superiore si riferiscono alle appendici della Convenzione nelle quali sono elencate le specie in questione, conformemente alle note da 7 a 9. L'assenza di uno di questi richiami significa che le specie in questione non figurano nelle appendici della convenzione.
7. Il simbolo «(I)» posto dopo il nome di una specie o taxon superiore indica che la specie o il taxon superiore in questione figurano nell'appendice I della convenzione.
8. Il simbolo «(II)» posto dopo il nome di una specie o taxon superiore indica che la specie o il taxon superiore in questione figurano nell'appendice II della convenzione.
9. Il simbolo «(III)» posto dopo il nome di una specie o taxon superiore indica che la specie o il taxon superiore in questione figurano nell'appendice III della convenzione. In questo caso il paese in relazione al quale la specie o il taxon superiore è inserito nell'appendice III è indicato da un'abbreviazione di due lettere: ► **M10** AR (Argentina), AU (Australia), ◄ BO (Bolivia), BR (Brasile), BW (Botswana), CA (Canada), CO (Colombia), CR (Costa Rica), GH (Ghana), GT (Guatemala), HN (Honduras), IN (India), ► **M10** ID (Indonesia), ◄ MY (Malaysia), MU (Mauritius), ► **M10** MX (Messico), ◄ NP (Nepal), ► **M10** NZ (Nuova Zelanda), PE (Perù), ◄ TN (Tunisia), UY (Uruguay) e ZA (Sudafrica).
10. Gli ibridi possono specificamente essere inclusi nelle appendici, ma soltanto se formano popolazioni distinte e stabili in natura. Gli animali ibridi che nelle precedenti quattro generazioni della loro ascendenza, hanno uno o più esemplari di specie inclusi negli allegati A o B, sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento come se fossero una specie completa, anche se l'ibrido in questione non è espressamente incluso negli allegati.
11. Il simbolo «⇒» seguito da un numero posto dopo il nome di una specie o di un taxon superiore indica che tali specie o taxon devono essere interpretati come segue:
 - =301 Denominato altresì *Phalanger maculatus*
 - =302 Denominato altresì *Vampyrops lineatus*
 - =303 Precedentemente compreso nella famiglia Lemuridae
 - =304 Precedentemente compreso come sottospecie di *Callithrix jacchus*
 - =305 Comprende il sinonimo generico *Leontideus*
 - =306 Precedentemente compreso nella specie *Saguinus oedipus*
 - =307 Precedentemente compreso nella specie *Alouatta palliata*

⁽¹⁾ GU L 103 del 25.4.1979, pag. 1; direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 97/49/CE del Consiglio (GU L 233 del 13.8.1997, pag. 9).

⁽²⁾ GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7; direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 97/62/CE del Consiglio (GU L 305 dell'8.11.1997, pag. 42).

▼ **M8**

- =308 Precedentemente compreso nella specie *Alouatta palliata* (villosa)
- =309 Comprende il sinonimo *Cercopithecus rolaway*
- =310 Precedentemente compreso nel genere *Papio*
- =311 Comprende il sinonimo generico *Simias*
- =312 Comprende il sinonimo *Colobus badius rufomitatus*
- =313 Comprende il sinonimo generico *Rhinopithecus*
- =314 Denominato altresì *Presbytis entellus*
- =315 Denominato altresì *Presbytis geei* e *Semnopithecus geei*
- =316 Denominato altresì *Presbytis pileata* e *Semnopithecus pileatus*
- =317 Precedentemente compreso come *Tamandua tetradactyla* (in parte)
- =318 Comprende i sinonimi *Bradypus boliviensis* e *Bradypus griseus*
- =319 Comprende il sinonimo *Cabassous gymnurus*
- =320 Comprende il sinonimo *Priodontes giganteus*
- =321 Comprende il sinonimo generico *Coendou*
- =322 Comprende il sinonimo generico *Cuniculus*
- =323 Precedentemente incluso nel genere *Dusicyon*
- =324 Comprende il sinonimo *Dusicyon fulvipes*
- =325 Comprende il sinonimo generico *Fennecus*
- =326 Denominato altresì *Selenarctos thibetanus*
- =327 Precedentemente compreso come *Nasua nasua*
- =328 Denominato altresì *Aonyx microdon* o *Paraonyx microdon*
- =329 Precedentemente incluso nel genere *Lutra*
- =330 Precedentemente incluso nel genere *Lutra*; comprende i sinonimi *Lutra annectens*, *Lutra enudris*, *Lutra incarum* e *Lutra platensis*
- =331 Comprende il sinonimo *Galictis allamandi*
- =332 Precedentemente incluso in *Martes flavigula*
- =333 Comprende il sinonimo generico *Viverra*
- =334 Comprende il sinonimo *Eupleres major*
- =335 Precedentemente compreso come *Viverra megaspila*
- =336 Precedentemente compreso come *Herpestes fuscus*
- =337 Precedentemente compreso come *Herpestes auropunctatus*
- =338 Denominato altresì *Felis caracal* e *Lynx caracal*
- =339 Precedentemente incluso nel genere *Felis*
- =340 Denominato altresì *Felis pardina* o *Felis lynx pardina*
- =341 Precedentemente incluso nel genere *Panthera*
- =342 Esclude la forma addomesticata di *Equus asinus*, che non è soggetta alle disposizioni del presente regolamento
- =343 Precedentemente compreso nella specie *Equus hemionus*
- =344 Denominato altresì *Equus caballus przewalskii*
- =345 Denominato altresì *Choeropsis liberiensis*
- =346 Denominato altresì *Cervus porcinus calamianensis*
- =347 Denominato altresì *Cervus porcinus kuhlii*
- =348 Denominato altresì *Cervus porcinus annamiticus*
- =349 Denominato altresì *Cervus dama mesopotamicus*
- =350 Esclude la forma addomesticata di *Bos gaurus* denominata *Bos frontalis*, che non è soggetta alle disposizioni del presente regolamento
- =351 Esclude la forma addomesticata di *Bos mutus* denominata *Bos grunien*, che non è soggetta alle disposizioni del presente regolamento
- =352 Comprende il sinonimo generico *Novibos*
- =353 Esclude la forma addomesticata di *Bubalus arnee* denominata *Bubalus bubalis*
- =354 Comprende il sinonimo generico *Anoa*
- =355 Denominato altresì *Damaliscus dorcas dorcas*
- =356 Precedentemente compreso nella specie *Naemorhedus goral*
- =357 Denominato altresì *Capricornis sumatraensis*

▼ **M8**

- =358 Comprende il sinonimo *Oryx tao*
- =359 Comprende il sinonimo *Ovis aries ophion*
- =360 Precedentemente compreso come *Ovis vignei*
- =361 Denominato altresì *Rupicapra rupicapra ornata*
- =362 Denominato altresì *Boocercus eurycerus*; comprende il sinonimo generico *Taurotragus*
- =363 Denominato altresì *Pterocnemia pennata*
- =364 Denominato altresì *Sula abbotti*
- =365 Denominato altresì *Ardeola ibis*
- =366 Denominato altresì *Egretta alba* e *Ardea alba*
- =367 Denominato altresì *Ciconia ciconia boyciana*
- =368 Denominato altresì *Hagedashia hagedash*
- =369 Denominato altresì *Lampribis rara*
- =370 Comprende il *Phoenicopterus roseus*
- =371 Comprende i sinonimi *Anas chlorotis* e *Anas nesiotis*
- =372 Denominato altresì *Spatula clypeata*
- =373 Denominato altresì *Anas platyrhynchos laysanensis*
- =374 Probabilmente un ibrido tra *Anas platyrhynchos* e *Anas superciliosa*
- =375 Denominato altresì *Nyroca nyroca*
- =376 Comprende il sinonimo *Dendrocygna fulva*
- =377 Denominato altresì *Cairina hartlaubii*
- =378 Denominato altresì *Aquila heliaca adalberti*
- =379 Denominato altresì *Chondrohierax wilsonii*
- =380 Denominato altresì *Falco peregrinus babyloicus* e *Falco peregrinus pelegrinoides*
- =381 Denominato altresì *Crax mitu mitu*
- =382 Denominato altresì genere *Crax*
- =383 Precedentemente compreso nel genere *Aburria*
- =384 Precedentemente compreso nel genere *Aburria*; denominato altresì *Pipile pipile pipile*
- =385 Precedentemente compreso come *Arborophila brunneopectus* (in parte)
- =386 Precedentemente compreso nella specie *Crossoptilon crossoptilon*
- =387 Precedentemente compreso nella specie *Polyplectron malacense*
- =388 Comprende il sinonimo *Rheinardia nigrescens*
- =389 Denominato altresì *Tricholimnas sylvestris*
- =390 Denominato altresì *Choriotis nigriceps*
- =391 Denominato altresì *Houbaropsis bengalensis*
- =392 Denominato altresì *Turturoena iriditorques*; precedentemente compreso come *Columba malherbii* (in parte)
- =393 Denominato altresì *Nesoenas mayeri*
- =394 Precedentemente compreso come *Treron australis* (in parte)
- =395 Denominato altresì *Calopelia brehmeri*; comprende il sinonimo *Calopelia puella*
- =396 Denominato altresì *Tympanistria tympanistria*
- =397 Denominato altresì *Amazona dufresniana rhodocorytha*
- =398 Sovente commercializzata sotto l'errata denominazione *Ara caninde*
- =399 Ex *Cyanoramphus auriceps forbesi*
- =400 Comprende *Cyanoramphus cookii*
- =401 Denominato altresì *Opopsitta diophthalma coxeni*
- =402 Denominato altresì *Pezoporus occidentalis*
- =403 Ex *Aratinga guarouba*
- =404 Ex *Ara couloni*
- =405 Ex *Ara maracana*
- =406 Precedentemente compreso nella specie *Psephotus chrysopterygius*

▼ **M8**

- =407 Denominato altresì *Psittacula krameri echo*
- =408 Precedentemente compreso nel genere *Gallirex*; denominato altresì *Tauraco porphyreolophus*
- =409 Denominato altresì *Otus gurneyi*
- =410 Denominato altresì *Ninox novaeseelandiae royana*
- =411 Precedentemente compreso come *Ramphodon dohrnii*
- =412 Comprende il sinonimo generico *Ptilolaemus*
- =413 Precedentemente compreso nel genere *Rhinoplax*
- =414 Denominato altresì *Pitta brachyura nympha*
- =415 Denominato altresì *Muscicapa ruecki* or *Niltava ruecki*
- =416 Denominato altresì *Dasyornis brachypterus longirostris*
- =417 Denominato altresì *Tchitrea bourbonnensis*
- =418 Denominato altresì *Meliphaga cassidix*
- =419 Comprende il sinonimo generico *Xanthopsar*
- =420 Precedentemente compreso nel genere *Spinus*
- =421 Precedentemente compreso come *Serinus gularis* (in parte)
- =422 Denominato altresì *Estrilda subflava* o *Sporaeginthus subflavus*
- =423 Precedentemente compreso come *Lagonosticta larvata* (in parte)
- =424 Comprende il sinonimo generico *Spermestes*
- =425 Denominato altresì *Euodice cantans*; precedentemente compreso come *Lonchura malabarica* (in parte)
- =426 Denominato altresì *Hypargos nitidulus*
- =427 Precedentemente compreso come *Parmoptila woodhousei* (in parte)
- =428 Comprende il sinonimo *Pyrenestes frommi* e *Pyrenestes rothschildi*
- =429 Denominato altresì *Estrilda bengala*
- =430 Denominato altresì *Malimbus rubriceps* o *Anaplectes melanotis*
- =431 Denominato altresì *Coliuspasser ardens*
- =432 Precedentemente compreso come *Euplectes orix* (in parte)
- =433 Denominato altresì *Coliuspasser macrourus*
- =434 Denominato altresì *Ploceus superciliosus*
- =435 Comprende il sinonimo *Ploceus nigriceps*
- =436 Denominato altresì *Sitagra luteola*
- =437 Denominato altresì *Sitagra melanocephala*
- =438 Precedentemente compreso come *Euplectes orix* (in parte)
- =439 Denominato altresì *Hypochoera chalybeata*; comprende i sinonimi *Vidua amauropteryx*, *Vidua centralis*, *Vidua neumanni*, *Vidua okavangoensis* e *Vidua ultramarina*
- =440 Precedentemente compreso come *Vidua paradisaea* (in parte)
- =441 Denominato altresì genus *Damonia*
- =442 Precedentemente compreso come *Kachuga tecta tecta*
- =443 Comprende i sinonimi generici *Nicoria* e *Geoemyda* (in parte)
- =444 Denominato altresì *Chrysemys scripta elegans*
- =445 Denominato altresì *Geochelone elephantopus*; menzionato altresì nel genere *Testudo*
- =446 Denominato altresì genere *Testudo*
- =447 Precedentemente compreso in *Testudo kleinmanni*
- =448 Precedentemente compreso nel genere *Trionyx*. Menzionato altresì nel genere *Aspideretes*
- =449 Precedentemente compreso nel genere *Trionix*
- =450 Precedentemente compreso in *Podocnemis* spp.
- =451 Denominato altresì *Pelusios subniger*
- =452 Comprende *Alligatoridae*, *Crocodylidae* e *Gavialidae*
- =453 Denominato altresì genere *Nactus*
- =454 Comprende il sinonimo generico *Rhoptropella*
- =455 Precedentemente compreso in *Chamaeleo* spp.

▼ **M8**

- =456 Comprende il genere *Pseudocordylus*
- =457 Ex *Crocodylus lacertinus*
- =458 Il *Tupinambis meriana* (Duméril & Bibron, 1839) era elencato fino al 1° agosto 2000 come *T. teguixin* (Linnaeus, 1758) (Distribuzione: Argentina settentrionale, Uruguay, Paraguay, Brasile meridionale fino al Brasile meridionale amazzonico). Il *Tupinambis teguixin* (Linnaeus, 1758) era elencato fino al 1° agosto 2000 come *Tupinambis nigropunctatus* (Spix, 1824) (Distribuzione: Colombia, Venezuela, Guyane, bacino amazzonico di Ecuador, Perù, Bolivia e Brasile e in Brasile a sud dello Stato di San Paolo)
- =459 Precedentemente compreso nella famiglia Boidae
- =460 Comprende il sinonimo *Python molurus pimbura*
- =461 Denominato altresì *Constrictor constrictor occidentalis*
- =462 Comprende il sinonimo *Sanzinia manditra*
- =463 Comprende il sinonimo *Pseudoboa cloelia*
- =464 Denominato altresì *Hydrodynastes gigas*
- =465 Denominato altresì *Alsophis chamissonis*
- =466 Precedentemente compreso nel genere *Natrix*
- =467 Precedentemente denominato *Naja naja*
- =468 Precedentemente compreso come *Crotalus unicolor*
- =469 Precedentemente compreso come *Vipera russelli*
- =470 Precedentemente compreso in *Nectophrynoides*
- =471 Ex *Atelopus varius zeteki*
- =472 Precedentemente compreso in *Dendrobates*
- =473 Denominato altresì *Rana*
- =474 Comprende il sinonimo generico *Megalobatrachus*
- =475 Ex *Cynoscion macdonaldi*
- =476 Comprende i sinonimi *Pandinus africanus* e *Heterometrus roeseli*
- =477 Precedentemente compreso nel genere *Brachypelma*
- =478 Sensu D'Abrera
- =479 Denominato altresì *Conchodromus dromas*
- =480 Menzionato altresì nei generi *Dysnomia* e *Plagiola*
- =481 Comprende il sinonimo generico *Proptera*
- =482 Menzionato altresì nel genere *Carunculina*
- =483 Denominato altresì *Megaloniaias nickliniana*
- =484 Denominato altresì *Cyrtonaia tampicoensis tecomatensis* e *Lampsilis tampicoensis tecomatensis*
- =485 Comprende il sinonimo generico *Micromya*
- =486 Comprende il sinonimo generico *Papuina*
- =487 Denominato altresì *Megaloniaias nickliniana*
- =488 Denominato altresì *Podophyllum emodi* e *Sinopodophyllum hexandrum*
- =489 Comprende i sinonimi generici *Neogomesia* e *Roseocactus*
- =490 Menzionato altresì nel genere *Echinocactus*
- =491 Comprende il sinonimo *Coryphantha densispina*
- =492 Denominato altresì *Echinocereus lindsayi*
- =493 Menzionato altresì nel genere *Wilcoxia*; comprende la *Wilcoxia nerispina*
- =494 Menzionato altresì nel genere *Coryphantha*; comprende il sinonimo *Escobaria nellieae*
- =495 Menzionato altresì nel genere *Coryphantha*: comprende l'*Escobaria leei* come sottospecie
- =496 Comprende il sinonimo *Solisia pectinata*
- =497 Menzionato altresì nei generi *Backebergia*, *Cephalocereus* e *Mitrocereus*; comprende il sinonimo *Pachycereus chrysomallus*
- =498 Comprende *Pediocactus bradyi* ssp. *Despainii* e *Pediocactus bradyi* ssp. *winkleri* e i sinonimi *Pediocactus despainii*, *Pediocactus simpsonii* ssp. *bradyi* e *Pediocactus winkleri*; menzionato altresì nel genere *Toumeyia*

▼ **M8**

- =499 Menzionato altresì nei generi *Navajoa*, *Toumeyia* e *Utahia* comprende i sinonimi *Pediocactus fickeiseni*, *Navajoa peeblesianus* ssp. *fickeisenii* e *Navajoa fickeisenii*
- =500 Denominato altresì nei generi *Echinocactus* e *Utahia*
- =501 Comprende il sinonimo generico *Encephalocarpus*
- =502 Menzionato altresì nel genere *Pediocactus*; comprende il sinonimo *Ancistrocactus tobuschii* e *Ferocactus tobuschii*
- =503 Menzionato altresì nei generi *Echinomastus*, *Neolloydia* e *Pediocactus*; comprende i sinonimi *Echinomastus acunensis* e *Echinomastus krausei*
- =504 Comprende i sinonimi *Ferocactus glaucus*, *Sclerocactus brevispinus*, *Sclerocactus wetlandicus* e *Sclerocactus wetlandicus* ssp. *Ilseae*; menzionato altresì nel genere *Pediocactus*
- =505 Menzionato altresì nei generi *Echinomastus*, *Neolloydia* e *Pediocactus*
- =506 Menzionato altresì nei generi *Coloradoa*, *Ferocactus* e *Pediocactus*
- =507 Menzionato altresì nei generi *Pediocactus* e *Toumeyia*
- =508 Menzionato altresì nei generi *Ferocactus* e *Pediocactus*
- =509 Comprende i sinonimi generici *Gymnocactus* e *Normanbokea*; menzionato altresì nei generi *Kadenicarpus*, *Neolloydia*, *Pediocactus*, *Pelecyphora*, *Strombocactus*, *Thelocactus* e *Toumeyia*
- =510 Menzionato altresì nel genere *Parodia*
- =511 Denominato altresì *Saussurea lappa*
- =512 Comprende generi *Alsophila*, *Nephelea*, *Sphaeropteris* e *Trichipteris*
- =513 Denominato altresì *Euphorbia decaryi* var. *capsaintemariensis*
- =514 Comprende *Euphorbia cremersii* fa. *viridifolia* e *Euphorbia cremersii* var. *rakotozafyi*
- =515 Comprende *Euphorbia cylindrifolia* ssp. *tuberifera*
- =516 Comprende *Euphorbia decaryi* vars. *ampanihyensis*, *robinsonii* e *spirosticha*
- =517 Comprende *Euphorbia moratii* vars. *antsingiensis*, *bemarahensis* e *multiflora*
- =518 Denominato altresì *Euphorbia capsaintemariensis* var. *tulearensis*
- =519 Denominato altresì *Engelhardia pterocarpa*
- =520 Menzionato altresì nel genere *Afrommosia*
- =521 Comprende *Aloe compressa* vars. *rugosquamosa*, *schistophila* e *paucituberculata*
- =522 Comprende *Aloe haworthioides* var. *aurantiaca*
- =523 Comprende *Aloe laeta* var. *maniaensis*
- =524 Precedentemente compreso in *Talauma hodgsonii*; denominato altresì *Magnolia hodgsonii* e *Magnolia candollii* var. *obvata*
- =525 Comprende le famiglie *Apostasiaceae* e *Cypripediaceae* come sottofamiglie *Apostasioideae* e *Cypripedioideae*
- =526 *Anacampseros australiana* e *A. kurtzii* sono altresì menzionati nel genere *Grahamia*
- =527 Precedentemente compreso in *Anacampseros* spp.
- =528 Denominato altresì *Sarracenia alabamensis*
- =529 Denominato altresì *Sarracenia jonesii*
- =530 Esclude *Picrorhiza scrophulariifolia*
- =531 Precedentemente compreso in *ZAMIACEAE* spp.
- =532 Comprende il sinonimo *Stangeria paradoxa*
- =533 Denominato altresì *Taxus baccata* ssp. *wallichiana*
- =534 Esclude *Valeriana jatamansi* Jones
- =535 Comprende il sinonimo *Welwitschia bainesii*
- =536 Comprende il sinonimo *Vulpes vulpes leucopus*
- =537 Denominato altresì *Pogonocichla swynnertoni*
- =538 Sovente commercializzato sotto la denominazione *Serinus citrinelloides*
- =539 Sovente commercializzato sotto la denominazione *Estrilda melanotis*

▼ **M8**

- =540 Comprende *Lapemis hardwickii*
 - =541 Comprende *Hippocampus agnesiae*, *Hippocampus bleekeri*, *Hippocampus graciliformis* e *Hippocampus macleayina*
 - =542 Comprende *Hippocampus elongatus* e *Hippocampus subelongatus*
 - =543 Comprende *Hippocampus tuberculatus*
 - =544 Comprende *Hippocampus subcoronatus*
 - =545 Comprende *Hippocampus fasciatus* e *Hippocampus mohnikei*
 - =546 Comprende *Hippocampus brunneus*, *Hippocampus fascicularis*, *Hippocampus hudsonius*, *Hippocampus kinkaidi*, *Hippocampus laevicaudatus*, *Hippocampus marginalis*, *Hippocampus punctulatus*, *Hippocampus styliifer*, *Hippocampus tetragonurus* e *Hippocampus villosus*
 - =547 Comprende *Hippocampus obscurus*
 - =548 Comprende *Hippocampus antiquorum*, *Hippocampus antiquus*, *Hippocampus brevisrostris*, *Hippocampus europeus*, *Hippocampus heptagonus*, *Hippocampus pentagonus* e *Hippocampus vulgaris*
 - =549 Comprende *Hippocampus ecuadorensis*, *Hippocampus gracilis*, *Hippocampus hildebrandi* e *Hippocampus ringens*
 - =550 Comprende *Hippocampus atterimus*, *Hippocampus barbouri*, *Hippocampus fisheri*, *Hippocampus hilonis*, *Hippocampus melanospilos*, *Hippocampus moluccensis*, *Hippocampus natalensis*, *Hippocampus polytaenia*, *Hippocampus rhyncomacer*, *Hippocampus taeniopterus* e *Hippocampus valentyini*
 - =551 Comprende *Hippocampus suezensis*
 - =552 Comprende *Hippocampus dahli* e *Hippocampus lenis*
 - =553 Comprende *Hippocampus atrichus*, *Hippocampus guttulatus*, *Hippocampus jubatus*, *Hippocampus longirostris*, *Hippocampus microcoronatus*, *Hippocampus microstephanus*, *Hippocampus multiannularis*, *Hippocampus rosaceus* e *Hippocampus trichus*
 - =554 Comprende *Hippocampus obtusus* e *Hippocampus poeyi*
 - =555 Comprende *Hippocampus chinensis*, *Hippocampus kampylotrachelos*, *Hippocampus manadensis*, *Hippocampus mannulus* e *Hippocampus sexmaculatus*
 - =556 Comprende *Hippocampus novaehollandiae*
 - =557 Comprende *Hippocampus regulus* e *Hippocampus rosamondae*
12. Ai sensi dell'articolo 2, lettera t), del presente regolamento, il simbolo «#», seguito da un numero posto dopo il nome di una specie o di un taxon superiore iscritto nell'allegato B o C serve ad indicare parti o prodotti specificati come segue, agli effetti del regolamento:
- #1 Serve a designare parti e prodotti, eccetto:
 - a) semi, spore e polline (masse polliniche comprese);
 - b) colture di piantine o di tessuti in vitro, in mezzi solidi o liquidi, trasportate in contenitori sterili; e
 - c) fiori recisi di piante propagate artificialmente.
 - #2 Serve a designare parti e prodotti eccetto:
 - a) semi e polline;
 - b) colture di piantine o di tessuti in vitro, in mezzi solidi o liquidi, trasportate in contenitori sterili;
 - c) fiori recisi di piante propagate artificialmente; e
 - d) prodotti chimici.
 - #3 Serve a designare le radici intere o tranciate e parti di radici, escluse le parti lavorate o prodotti derivati come polveri, pillole, tonici, infusioni e dolciumi.
 - #4 Serve a designare parti e prodotti, eccetto:
 - a) semi, a parte quelli di cactus messicani originari del Messico, e polline;
 - b) colture di piantine o di tessuti in vitro, in mezzi solidi o liquidi, trasportate in contenitori sterili;
 - c) fiori recisi di piante propagate artificialmente;
 - d) frutti, parti e prodotti derivati di piante acclimatate o propagate artificialmente; e

▼ M8

- e) elementi separati di fusto (pale) nonché parti e prodotti derivati del genere *Opuntia*, sottogenere *Opuntia* acclimatate o propagate artificialmente.
- #5 Serve a designare tronchi, legname segato e fogli da impiallacciatura
- #6 Serve a designare tronchi, legname segato, fogli da impiallacciatura e compensato
- #7 Serve a designare tronchi, trucioli o frammenti di legno non trattati.
- #8 Serve a designare parti e prodotti, eccetto:
- semi e polline (masse polliniche comprese);
 - colture di piantine o di tessuti in vitro, in mezzi solidi o liquidi, trasportate in contenitori sterili;
 - fiore recisi di piante propagate artificialmente; e
 - frutti, parti e prodotti derivati da piante del genere *Vanilla* propagate artificialmente.
13. Nessuna delle specie o dei taxa superiori di flora inclusi nell'appendice I è annotata in modo che i suoi ibridi siano trattati in conformità dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento. Pertanto gli ibridi propagati artificialmente, prodotti da una o più di queste specie o taxa, possono essere commercializzati con un certificato di propagazione artificiale. Inoltre i semi e il polline (masse polliniche comprese), i fiori recisi e le colture di piantine o di tessuti in vitro, in mezzi solidi o liquidi, trasportate in contenitori sterili, provenienti da questi ibridi non sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento.
14. L'urina, le feci e l'ambra grigia che costituiscono rifiuti ottenuti senza manipolazione dall'animale in questione non sono soggette alle disposizioni del regolamento.
15. Per quanto riguarda le specie della fauna elencate nell'allegato D, le disposizioni si applicano solo agli esemplari vivi interi o sostanzialmente interi, agli esemplari morti ad eccezione dei taxa contrassegnati come segue per indicare che esse si applicano anche ad altre parti e prodotti derivati:
- Le pelli, intere o sostanzialmente intere, grezze o conciate.
 - Le penne o le pelli o altre parti recanti penne.
16. Per quanto riguarda le specie della flora elencate nell'allegato D le disposizioni si applicano solo agli esemplari vivi ad eccezione dei taxa contrassegnati come segue per indicare che esse si applicano anche ad altre parti e prodotti derivati:
- Piante secche e fresche compresi: foglie, radici/rizomi, fusti, semi/spore, corteccia e frutti.



M8

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nomi comuni
MAMMALIA				MAMMIFERI
MONOTREMA				Echidne
Tachyglossidae		Zaglossus spp. (II)		Zaglossi o echidne della Nuova Guinea
DASYUROMORPHIA				Topi marsupiali
Dasyuridae	Sminthopsis longicaudata (I) Sminthopsis psammophila (I)			Topo marsupiale dalla coda lunga Topo marsupiale delle sabbie
Thylacinidae	Thylacinus cynocephalus forse estinto (I)			Tilacino o Lupo marsupiale
PERAMELEMORPHIA				Peramele o Bandicoot
Peramelidae	Chaeropus ecaudatus forse estinto (I) Macrotis lagotis (I) Macrotis leucura (I) Perameles bougainville (I)			Peramele o Bandicoot dai piedi di porco Bandicoot-coniglio Bandicoot-coniglio dalla coda bianca Peramele nasuto di Bougainville
DIPROTODONTIA				Cuschi
Phalangeridae		Phalanger orientalis (II) Spilocuscus maculatus (II) =301		Falangero lanoso Falangero o Cusco macchiato
Vombatidae	Lasiorhinus krefftii (I)			Vombati Vombato dal naso peloso del Queensland Canguri, uallabie
Macropodidae		Dendrolagus dorianus Dendrolagus goodfellowi		Canguro arboricolo monocolore Canguro arboricolo di Goodfellow

FAUNA
CHORDATA



M8

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nomi comuni
Potoroidae	Lagorchestes hirsutus (I) Lagostrophus fasciatus (I) Onychogalea fraenata (I) Onychogalea lunata (I) Bettongia spp. (I) Caloprymnus campestris forse estinto (I)	Dendrolagus inustus (II) Dendrolagus matschiei Dendrolagus ursinus (II)		Canguro arboricolo grigio Canguro arboricolo di Matschie Canguro arboricolo orsino o nero Canguro lepre occidentale Canguro striato Uallabia dalle briglie Uallabia dall'ungchia lunata
SCANDENTIA Tupaiaidae		Tupaiaidae spp.		Bettonge Ratto canguro campestre
CHIROPTERA Phyllostomidae			Platyrrhinus lineatus (III UY) =302	Vampiro dalle strisce bianche Volpi volanti Volpi volanti
Pteropodidae	Acerodon jubatus (I) Acerodon lucifer forse estinto (I) Pteropus insularis (I) Pteropus livingstonei (II) Pteropus mariannus (I) Pteropus molossinus (I) Pteropus phaeocephalus (I) Pteropus pilosus (I)	Acerodon spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A) Pteropus spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Pteropi o volpi volanti Pteropo delle isole Truk Pteropo di Livingstone Pteropo delle Marianne Pteropo di Ponape (isola) Pteropo di Mortlock (isola) Pteropo di Palau (isola)



M8

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nomi comuni
PRIMATES	<p>Pteropus rodricensis (II)</p> <p>Pteropus samoensis (I)</p> <p>Pteropus tonganus (I)</p> <p>Pteropus voelzkowi (II)</p>	<p>PRIMATES spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)</p>		<p>Pteropo di Rodrigues</p> <p>Pteropo delle Samoa</p> <p>Pteropo insulare</p> <p>Pteropo di Pemba</p> <p>PRIMATI (scimmie antropomorfe e scimmie)</p> <p>Primati</p>
Lemuridae	Lemuridae spp. (I)			Lemuri
Megaladapidae	Megaladapidae spp. (I) =303			Lemuri
Cheirogaleidae	Cheirogaleidae spp. (I)			Lepilemuri
Indridae	Indridae spp. (I)			Chirogalei dalle orecchie pelose
Daubentonidae	Daubentonia madagascariensis (I)			Indri
Tarsiidae	Tarsius spp. (II)			Ayèayè
Callithricidae	<p>Callimico goeldii (I)</p> <p>Callithrix aurita (I) =304</p> <p>Callithrix flaviceps (I) =304</p> <p>Leontopithecus spp. (I) =305</p> <p>Saguinus bicolor (I)</p> <p>Saguinus geoffroyi (I) =306</p> <p>Saguinus leucopus (I)</p> <p>Saguinus oedipus (I)</p>			<p>Ayèayè</p> <p>Tarsi</p> <p>Tarsio</p> <p>Uistiti o Tamarini</p> <p>Callimico</p> <p>Uistiti dalle orecchie bianche</p> <p>Uistiti a testa gialla</p> <p>Leontocebi</p> <p>Uistiti o Tamarindo calvo, Marikina</p> <p>Tamarino di Geoffroy</p> <p>Tamarino dai piedi bianchi</p> <p>Tamarino edipo</p>

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nomi comuni
Cercopithecidae	<p>Alouatta coibensis (I) =307 Alouatta palliata (I) Alouatta pigra (I) =308 Ateles geoffroyi frontatus (I) Ateles geoffroyi panamensis (I) Brachyteles arachnoides (I) Cacajao spp. (I) Callicebus personatus (II) Chiropotes albinasus (I) Lagothrix flavicauda (I) Saimiri oerstedii (I)</p> <p>Cercocebus galeritus (I/II) (La sottospecie Cercocebus galeritus galeritus è elencata nell'appendice I) Cercopithecus diana (I) =309 Cercopithecus solatus (II) Colobus satanas (II) Macaca silenus (I) Mandrillus leucophaeus (I) =310 Mandrillus sphinx (I) =310 Nasalis concolor (I) =311 Nasalis larvatus (I) Presbytis potenziani (I) Procolobus pennantii (I/II) (La specie è elencata nell'appendice II ma la sottospecie Procolobus pennantii kirkii è elencata nell'appendice I) Procolobus preussi (II)</p>			<p>Allatta dell'isola di Coiba Allatta dal mantello Allatta del Guatemala Atele di Geoffroy Atele di Panama Murichi meridionale Uacari Calicebo mascherato Chiropotes dal naso bianco Scimmia lanosa dalla coda gialla Saimiri del centro America</p> <p>Cercocebo dal berretto</p> <p>Cercopiteco diana Cercopiteco dalla coda dorata Colobo nero Sileno Drillo Mandrillo Rinopiteco di Pagai Nasica Presbite delle Mentawai Colobo rosso di Pennant</p> <p>Colobo rosso di Preuss</p>

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nomi comuni
	<p>Procolobus rufomitratus (I) =312 Pygathrix spp. (I) =313 Semnopithecus entellus (I) =314 Trachypithecus francoisi (II) Trachypithecus geei (I) =315 Trachypithecus johnii (II) Trachypithecus pileatus (I) =316</p>			<p>Colobo rosso del Fiume Tana Langur o Rinopiteco Entello Presbite del Tonchino Presbite dorato Presbite del Nilgiri Presbite dal ciuffo Gibboni Gibboni Scimpanzé, gorilla, oranghi Gorilla Scimpanzé o Bonobo Orango</p>
Hylobatidae	Hylobatidae spp. (I)			
Hominidae	Gorilla gorilla (I) Pan spp. (I) Pongo pygmaeus (I)	Myrmecophaga tridactyla (II) Bradypus variegatus (II) =318	Tamandua mexicana (III GT) =317	Formichiere gigante Tamandua Bradipo variegato
XENARTHRA				
Mermecophagidae				
Bradypodidae				
Megalonychidae				
Dasypodidae		Chaetophractus nationi (II) (È stata fissata una quota zero annua di esportazione. Tutti gli esemplari devono appartenere a specie inserite nell'allegato A e il loro commercio è disciplinato in conformità delle relative norme)	Choloepus hoffmanni (III GT) Cabassous centralis (III GT) Cabassous tatouay (III GT) =319	Grande bradipo di Hoffman Armadilli Armadillo dalla coda nuda del nord Grande armadillo dalla coda nuda Armadillo peloso



M8

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nomi comuni
PHOLIDOTA Mamidae	Priodontes maximus (I) =320	Manis spp. (II) (È stata fissata una quota zero annua di esportazione per Manis crassicaudata, Manis pentadactyla e Manis javanica prelevati dall'ambiente selvatico per fini prevalentemente commerciali)		Armadillo gigante o tatù Pangolini Pangolini
LAGOMORPHA Leporidae	Caprolagus hispidus (I) Romerolagus diazi (I)			Caprolago ispido
RODENTIA Sciuridae	Cynomys mexicanus (I)	Ratufa spp. (II)	Epixerus ebii (III GH) Marmota caudata (III IN) Marmota himalayana (III IN)	Cane di prateria del Messico Marmotta dalla coda lunga Marmotta dell'Himalaya Scoiattoli giganti Scoiattoli di Depp
Anomaluridae			Anomalurus beecrofti (III GH) Anomalurus derbianus (III GH) Anomalurus pelii (III GH) Idiurus macrotis (III GH)	Anomaluro dal ventre rosso Anomaluro derbiano Anomaluro di Pel Giino volante dalle grandi orecchie Topi, ratti
Muridae	Leporillus conditor (I) Pseudomys praeconis (I) Xeromys myoides (I) Zyzomys pedunculatus (I)			Leporillo costruttore Falso topo della baia di Shark Falso ratto d'acqua Ratto di roccia dalla grossa coda



M8

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nomi comuni
Hystriidae	Hystrix cristata (III GH)			Istrici
Erethizontidae				Istrice europeo
Agoutidae			Sphiggurus mexicanus (III HN) =321 Sphiggurus spinosus (III UY) =321	Coendu messicano Coendu spinoso
Dasyproctidae			Agouti paca (III HN) =323	Paca
Chinchillidae	Chinchilla spp. (I) (Gli esemplari delle forme addomesticate non sono soggetti alle disposizioni del regolamento)		Dasyprocta punctata (III HN)	Aguti Cincillà Cincillà
CETACEA	CETACEA spp. (I/II) (1)			Cetacei (delfini, balene) Cetacei
CARNIVORA				Cani, volpi, lupi
Canidae	Canis lupus (I/II) (Tutte le popolazioni ad eccezione di quelle della Spagna a nord del Duero e della Grecia a nord del 39° parallelo. Le popolazioni del Bhutan, India, Nepal e Pakistan figurano nell'appendice I; tutte le altre popolazioni figurano nell'appendice II) Canis simensis	Canis lupus (II) (Popolazioni della Spagna a nord del Duero e della Grecia a nord del 39° parallelo)	Canis aureus (III IN)	Sciaccallo dorato Lupo
		Cerdocyon thous (II) =323 Chrysocyon brachyurus (II) Cuon alpinus (II) Pseudalopex culpaeus (II) =323		Lupo del Simien Cerdocione Crisocione Cuon alpino Volpe delle Ande



M8

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nomi comuni
Ursidae	Speothos venaticus (I)	Pseudalopex griseus (II) =324 Pseudalopex gymnocercus (II) =323		Volpe grigia dell'Argentina Volpe grigia della Pampa Speoto
	Ailuropoda melanoleuca (I) Ailurus fulgens (I) Helarctos malayanus (I) Melursus ursinus (I) Tremarctos ornatus (I) Ursus arctos (I/II) (Le popolazioni del Bhutan, Cina, Messico e Mongolia e le sottospecie Ursus arctos isabellinus figurano nell'appendice I; le altre popolazioni e sottospecie figurano nell'appendice II). Ursus thibetanus (I) =327	Vulpes cana (II) Vulpes zerda (II) =325 Ursidae spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)	Vulpes bengalensis (III IN)	Volpe del Bengala Volpe di Blanford Fennec Orsi Orsi Panda gigante Panda minore o Panda rosso Orso malese o Birmang Orso labiato Orso dagli occhiali Orso bruno
Procyonidae				Orso tibetano o Orso dal collare
Mustelidae Lutrinae				Bassarione di Gabb Bassarisco del Centro America Nasua dal naso bianco Nasua o coati rosso Cercoletto
		Lutrinae spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)	Bassaricyon gabbii (III CR) Bassariscus sumichrasti (III CR) Nasua narica (III HN) =327 Nasua nasua solitaria (III UY) Potos flavus (III HN)	

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nomi comuni
Mellivorinae	Aonyx congicus (I) =328 (Solo le popolazioni del Camerun e della Nigeria; le altre popolazioni sono incluse nell'allegato B) Enhydra lutris nereis (I) Lontra felina (I) =329 Lontra longicaudis (I) =330 Lontra provocax (I) =329 Lutra lutra (I) Pteronura brasiliensis (I)		Mellivora capensis (III BW/GH)	Lontra dalle guance bianche del Camerun Lontra di mare meridionale Lontra marina Lontra a coda lunga del Centro e del Sud America Lontra di fiume meridionale Lontra comune Lontra gigante del Brasile o Airai Tassi del miele Tasso del miele Moffette Moffetta della Patagonia
Mephitinae		Conepatus humboldtii (II)		Taira Grigione maggiore
Mustelinae	Mustela nigripes (I)		Eira barbara (III HN) Galictis vittata (III CR) =331 Martes flavigula (III IN) Martes foina intermedia (III IN) Martes gwatkinsii (III IN) =332	
Viverridae		Cryptoprocta ferox (II) Cynogale bennetii (II) Eupleres goudotii (II) =334 Fossa fossana (II) Hemigalus derbyanus (II)	Arectictis binturong (III IN) Civettictis civetta (III BW) =333	Furetto dai piedi neri Binturong, civette, fosse, linsanghi Binturong Civetta zibetto Fossa Civetta lontra o Mampalon Eupleride di Goudot Civetta del Madagascar o Fanaloka Civetta delle palme fasciata



M8

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nomi comuni
Herpestidae	Prionodon pardicolor (I)	Prionodon linsang (II)	Paguma larvata (III IN) Paradoxurus hermaphroditus (III IN) Paradoxurus jerdoni (III IN)	Linsango fasciato Linsango macchiato Civetta a grandi macchie del Malabar Civetta indiana maggiore Civetta indiana minore Manguste Mangusta a coda corta dell'India
			Viverra civettina (III IN) =335 Viverra zibetha (III IN) Viverricula indica (III IN) Herpestes brachyurus fusca (III IN) =336 Herpestes edwardsii (III IN) Herpestes javanicus auro-punctata (III IN) =337 Herpestes smithii (III IN) Herpestes urva (III IN) Herpestes vitticollis (III IN)	Mangusta grigia dell'India Mangusta di Giava Mangusta rossiccia o di Smith Mangusta a collo striato
Hyaenidae			Proteles cristatus (III BW)	Protele crestato
Felidae	Acinonyx jubatus (I) (Quote annuali di esportazione per gli esemplari vivi e i trofei di caccia: Botswana: 5; Namibia: 150; Zimbabwe: 50. Il commercio di tali esemplari è soggetto alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento)	Felidae spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A. Gli esemplari delle forme addomesticate non sono soggetti alle disposizioni del regolamento)		Felidi (tutte le specie) Ghepardo



M8

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nomi comuni
	<p>Caracal caracal (I) (Solo la popolazione dell'Asia; le altre popolazioni sono incluse nell'allegato B) =338</p> <p>Catopuma temminckii (I) =339</p> <p>Felis nigripes (I)</p> <p>Felis silvestris (II)</p> <p>Herpailurus yaguarondi (I) (Solo la popolazione del Centro e del Nord America; le altre popolazioni sono incluse nell'allegato B) =339</p> <p>Leopardus pardalis (I) =339</p> <p>Leopardus tigrinus (I) =339</p> <p>Leopardus wiedii (I) =339</p> <p>Lynx lynx (II) =339</p> <p>Lynx pardinus (I) =340</p> <p>Neofelis nebulosa (I)</p> <p>Oncifelis geoffroyi (I) =339</p> <p>Oreailurus jacobita (I) =339</p> <p>Panthera leo persica (I)</p> <p>Panthera onca (I)</p> <p>Panthera pardus (I)</p> <p>Panthera tigris (I)</p> <p>Pardofelis marmorata (I) =339</p> <p>Prionailurus bengalensis bengalensis (I) (Solo le popolazioni di Bangladesh, India e Thailandia; le altre popolazioni sono incluse nell'allegato B) =339</p> <p>Prionailurus bengalensis iriomotensis (II)=339</p> <p>Prionailurus planiceps (I) =339</p>			<p>Caracal o Lince africana o del deserto</p> <p>Gatto dorato asiatico</p> <p>Gatto dai piedi neri</p> <p>Gatto selvatico</p> <p>Jaguarondi</p> <p>Ocelot</p> <p>Gatto tigre o oscilla</p> <p>Margay</p> <p>Lince eurasiatica</p> <p>Lince pardina</p> <p>Leopardo nebuloso o Panthera nebulosa</p> <p>Gatto di Geoffroyi</p> <p>Gatto delle Ande</p> <p>Leone asiatico</p> <p>Giaguaro</p> <p>Leopardo o Panthera</p> <p>Tigre</p> <p>Gatto marmorato</p> <p>Gatto leopardo del Bengala</p> <p>Gatto di Iriomote</p> <p>Gatto dalla testa piatta</p>

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nomi comuni
Otariidae	<p><i>Prionailurus rubiginosus</i> (I) (Solo la popolazione dell'India; le altre popolazioni sono incluse nell'allegato B) =339</p> <p><i>Puma concolor coryi</i> (I) =339</p> <p><i>Puma concolor costaricensis</i> (I) =339</p> <p><i>Puma concolor cougar</i> (I) =339</p> <p><i>Uncia uncia</i> (I) =341</p>	<p><i>Arctocephalus spp</i> (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)</p>		<p>Gatto rugginoso</p> <p>Puma della Florida</p> <p>Puma dell'America centrale</p> <p>Puma orientale</p> <p>Leopardo delle nevi o Irbis</p> <p>Arctocefali, leoni marini</p> <p>Arctocefali</p>
	<p><i>Arctocephalus philippii</i> (II)</p> <p><i>Arctocephalus townsendi</i> (I)</p>			<p>Arctocefalo di Juan Fernandez</p> <p>Arctocefalo della Guadalupa</p>
Odobenidae		<p><i>Odobenus rosmarus</i> (III CA)</p>		<p>Trichechi</p> <p>Tricheco</p>
Phocidae	<p><i>Monachus spp.</i> (I)</p>	<p><i>Mirounga leonina</i> (II)</p>		<p>Foche</p> <p>Elefante marino</p> <p>Foca monaca</p>
PROBOSCIDEA				
Elephantidae	<p><i>Elephas maximus</i> (I)</p> <p><i>Loxodonta africana</i> (I) – Ad eccezione delle popolazioni del Botswana, Namibia, Sudafrica e Zimbabwe, che sono incluse nell'allegato B)</p>	<p><i>Loxodonta africana</i> (II) Solo le popolazioni del Botswana, Namibia, Sudafrica (2) e Zimbabwe (2); le altre popolazioni sono incluse nell'allegato A</p>		<p>Elefanti</p> <p>Elefante indiano o asiatico</p> <p>Elefante africano</p>
SIRENIA				
Dugongidae	<p><i>Dugong dugon</i> (I)</p>			<p>Dugongo</p> <p>Manati o Lamantini</p>
Trichechidae				

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nomi comuni
PERISSODACTYLA				
Equidae	<p>Trichechidae spp. (I/II) (Trichechus inunguis e Trichechus manatus figurano nell'appendice I. Trichechus senegalensis figura nell'appendice II)</p> <p>Equus africanus (I) =342</p> <p>Equus grevyi (I)</p> <p>Equus hemionus (I/II) (Le specie sono elencate nell'appendice II ma la sottospecie Equus hemionus hemionus figura nell'appendice I)</p> <p>Equus kiang (II) =343</p> <p>Equus onager khur (I) =343</p> <p>Equus przewalskii (I) =344</p> <p>Equus zebra zebra (I)</p>	<p>Equus onager (II) (Ad eccezione delle sottospecie incluse nell'allegato A) =343</p> <p>Equus zebra hartmannae (II)</p> <p>Tapirus terrestris (II)</p>		<p>Manati o Lamantini</p> <p>Cavalli, asini selvatici, zebre</p> <p>Asino selvatico africano</p> <p>Zebra reale o Zebra di Grevy</p> <p>Asino selvatico asiatico o Emione</p> <p>Kiang</p> <p>Onagro</p> <p>Khur</p> <p>Cavallo di Przewalski</p> <p>Zebra di Hartmann</p> <p>Zebra di montagna del Capo</p> <p>Tapiri</p> <p>Tapiri</p> <p>Tapiro sudamericano</p> <p>Rinoceronti</p> <p>Rinoceronte (tutte le specie)</p>
Tapiridae	<p>Tapiridae spp. (I) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato B)</p>			
Rhinocerotidae	<p>Rhinocerotidae spp. (I) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato B)</p>			



M8

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nomi comuni
ARTIODACTYLA				
Tragulidae		Ceratotherium simum simum (II) (Solo le popolazioni del Sudafrica; le altre popolazioni figurano nell'allegato A. Al fine esclusivo di permettere l'esportazione di animali vivi verso destinazioni adeguate e accettabili e di trofei di caccia. Tutti gli altri esemplari devono appartenere a specie inserite nell'allegato A e il loro commercio è disciplinato in conformità delle relative norme)		Rinoceronte bianco
Suidae	Babyrousa babyrousa (I) Sus salvanius (I)		Hyemoschus aquaticus (III GH)	Iemosco acquatico Babirussa Cinghiale nano Pecari Pecari
Tayassuidae		Tayassuidae spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A ed escluse le popolazioni di Pecari tajacu del Messico e degli Stati Uniti che non sono incluse negli allegati del presente regolamento) –		
Hippopotamidae	Catagonus wagneri (I)	Hexaprotodon liberiensis (II) =345 Hippopotamus amphibius (II)		Pecari gigante o Tagua Ippopotami Ippopotamo pigmeo Ippopotamo
Camelidae		Lama guanicoe (II)		Guanaco

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nomi comuni
Moschidae	Vicugna vicugna (I) (Ad eccezione delle seguenti popolazioni: Argentina [la popolazione delle province Jujuy e Catamarca e le popolazioni in semicattività delle province Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja e San Juan]; Bolivia [l'intera popolazione]; Cile [popolazione della Primera Región]; e Perù [l'intera popolazione] che figurano nell'allegato B)	Vicugna vicugna (II) [Solo le popolazioni dell'Argentina (4)] [la popolazione delle province Jujuy e Catamarca e le popolazioni in semicattività delle province Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja e San Juan]; Bolivia (5) [l'intera popolazione]; Cile (6) [popolazione della Primera Región]; Perù (7) [l'intera popolazione]; le altre popolazioni sono incluse nell'allegato A]		Vigogna
	Moschus spp. (I) (Solo le popolazioni dell'Afghanistan, Bhutan, India, Myanmar, Nepal e Pakistan; le altre popolazioni sono incluse nell'allegato B)	Moschus spp. (II) (Ad eccezione delle popolazioni dell'Afghanistan, Bhutan, India, Myanmar, Nepal e Pakistan, che sono incluse nell'allegato A)		Cervi muschiati Cervi muschiati
Cervidae	Axis calamianensis (I) =346 Axis kuhlii (I) =347 Axis porcinus annamiticus (I) =348 Blastocercus dichotomus (I) Cervus duvaucelii (I) Cervus elaphus hanglu (I) Cervus eldii (I) Dama mesopotamica (I) =349 Hippocamelus spp. (I) Megamuntiacus vuquanghensis (I) Muntiacus crinifrons (I)	Cervus elaphus bactrianus (II)		Cervo porcino dell'Indocina Cervo porcino di Calamian Cervo porcino di Bawean o di Kuhl Cervo delle paludi Barasinga o Cervo di Duvaucel Cervo di Bukara o del Turkestan Cervo dell'Atlante Hanglu o Cervo del Kashmir Tameng o Cervo di Eld Daino della Mesopotamia Huemul (tutte le specie) Mazama grande
				Muntjak nero Cervo dalla coda bianca del Guatemala

Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nomi comuni
Gazzella dama (I)	Damaliscus pygargus pygargus (II) =355		Bontebok o Antilope pigarga
Hippotragus niger variani (I)	Gazella cuvieri (III TN)		Gazzella di Cuvier
Naemorhedus baileyi (I) =356	Gazella dorcas (III TN)		Gazzella dama
Naemorhedus caudatus (I) =356	Gazella leptoceros (III TN)		Gazzella dorcas
Naemorhedus goral (I)	Kobus leche (II)		Gazzella bianca
Naemorhedus sumatraensis (I) =357			Antilope equina nera gigante
Oryx dammah (I) =358			Cobo lichi
Oryx leucoryx (I)	Ovis ammon (II) (Ad eccezione delle sottospecie incluse nell'allegato A)		Goral
Ovis ammon hodgsonii (I)			Capricorno di Sumatra o Seran
Ovis ammon nigrimontana (I)			Orice dalle corna a sciabola
			Orice bianco o d'Arabia
			Argali o Muflone asiatico
			Muflone dell'Himalaya
			Pecora delle Montagne Rocciose
Ovis orientalis ophion (I) =359	Ovis vignei (II) (Solo la popolazione del Messico; le altre popolazioni non sono incluse negli allegati del presente regolamento)		Muflone di Cipro
Ovis vignei vignei (I) =360	Ovis vignei (II) (Ad eccezione delle sottospecie incluse nell'allegato A)		Pecora della steppa
Pantholops hodgsonii (I)			Muflone del Kashmir o Urial
Pseudoryx nghetinhensis (I)			Antilope tibetana o chiru
Rupicapra pyrenaica ornata (I) =362	Saiga tartarica (II)	Tetracerus quadricornis (III NP)	Antilope del Vu Quang
			Camoscio d'Abruzzo
			Saiga
			Antilope quadricorne

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nomi comuni
AVES STRUTHIONIFORMES Struthionidae	Struthio camelus (I) (Solo le popolazioni di Algeria, Burkina Faso, Camerun, Repubblica centrafricana, Ciad, Mali, Mauritania, Marocco, Niger, Nigeria, Senegal e Sudan; le altre popolazioni non sono incluse negli allegati del presente regolamento)		Tragelaphus eurycerus (III GH) =362 Tragelaphus spekei (III GH)	Sitatunga Uccelli Struzzi Struzzo del Nord Africa
RHEIFORMES Rheidae	Rhea pennata (I) (Ad eccezione della popolazione Rhea pennata pennata dell'Argentina e del Cile, che sono inclusi nell'allegato B) =363	Rhea americana (II)		Nandù Nandù di Darwin
TINAMIFORMES Tinamidae	Tinamus solitarius (I)	Rhea pennata (I) (Ad eccezione della popolazione Rhea pennata pennata dell'Argentina e del Cile, che sono inclusi nell'allegato B) =363		Nandau o Rea di Darwin Tinamo solitario
SPHENISCIFORMES Spheniscidae	Spheniscus humboldti (I)	Spheniscus demersus (II)		Sfenisco del Capo Sfenisco di Humboldt
PODICIPEDIFORMES Podicipedidae	Podilymbus gigas (I)			Podilimbo gigante

▼ M8

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nomi comuni
PROCELLARIIFORMES				
Diomedidae	Diomedea albatrus (I)			Albatro comune o albatro di Steller
PELECANIFORMES				
Pelecanidae	Pelecanus crispus (I)			Pellicani Pellicano riccio
Sulidae	Papasula abbotti (I) =364			Sula dai piedi grigi o di Abbott
Fregatidae	Fregata andrewsi (I)			Fregata di Andrews
CICONIIFORMES				
Ardeidae	Bubulcus ibis (III GH) =365 Casmerodius albus (III GH) =366 Egretta garzetta (III GH)		Ardea goliath (III GH)	Airone gigante Sgarza ciuffetto Airone bianco Garzetta
Balaenicipitidae		Balaeniceps rex (II)		Becco a scarpa
Ciconiidae	Ciconia boyciana (I) =367 Ciconia nigra (II) Ciconia stormi			Cicogna dal becco nero Cicogna nera
	Jabiru myceteria (I) Leptoptilos dubius Myceteria cinerea (I)		Ephippiohynchus senegalensis (III GH) Leptoptilos crumeniferus (III GH)	Mitteria del Senegal Jabiru Marabù d'Africa Tantalo malese
Threskiornithidae				



M8

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nomi comuni
	Geronticus calvus (II) Geronticus eremita (I) Nipponia nippon (I) Platalea leucorodia (II) Pseudibis gigantea	Eudocimus ruber (II)	Bostrychia hagedash (III GH) =368 Bostrychia rara (III GH) =369	Hagedash Ibis raro Ibis rosso Ibis calvo Ibis eremita o dal ciuffo Ibis del Giappone Spatola
Phoenicopteridae	Phoenicopterus ruber (II) =370	Phoenicopteridae spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)	Threskiornis aethiopicus (III GH)	Ibis sacro Fenicotteri Fenicotteri (tutte le specie)
ANSERIFORMES				Fenicottero roseo
Anatidae	Anas aucklandica (I) =371	Anas bernieri (II)	Alopochen aegyptiacus (III GH) Anas acuta (III GH)	Oca egiziana Codone Anatra delle Auckland Anatre di Bernier del Madagascar
	Anas laysanensis (I) =373 Anas oustaleti (I) =374	Anas formosa (II)	Anas capensis (III GH) Anas clypeata (III GH) =372 Anas crecca (III GH)	Anatra del Capo Mestolone Alzavola Alzavola asiatica
	Anas querquedula (III GH) Aythya innotata Aythya nyroca (III GH) =375		Anas penelope (III GH)	Germano di Laysan Germano delle Marianne Fischione Marzaiola Moretta tabaccata



M8

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nomi comuni
	Branta canadensis leucopareia (I) Branta ruficollis (II) Branta sandvicensis (I) Cairina scutulata (I)	Coscoroba coscoroba (II) Cygnus melanocorypha (II) Dendrocygna arborea (II)	Cairina moschata (III HN)	Oca delle Aleutine Oca del collo rosso Oca delle Hawaii Anatra muta Anatra della Malesia Cigno coscoroba Cigno dal collo nero Dendrocygna di Cuba Dendrocygna autunnale Dendrocygna fulva Dendrocygna a faccia bianca
	Mergus octosetaceus		Dendrocygna autumnalis (III HN) Dendrocygna bicolor (III GH/HN) =376 Dendrocygna viduata (III GH)	
	Oxyura leucocephala (II)	Oxyura jamaicensis	Nettapus auritus (III GH)	Oca nana africana Gobbo della Giamaica
	Rhodonessa caryophyllacea forse estinta (I)		Plectropterus gambensis (III GH) Pteronetta hartlaubii (III GH) =377	Gobbo rugginoso Oca dello sperone Anatra di Hartlaub, Anatra ali azzurre Anatra dalla testa rosa
FALCONIFORMES	Tadorna cristata	Sarkidiornis melanotos (II)		
		Rapaci diurni (aquile, falconi, falchi, avvoltoi)		Rapaci diurni (tutte le specie)
Cathartidae	Gymnogyps californianus (I)		Sarcoramphus papa (III HN)	Condor della California Avvoltoio papa o avvoltoio reale Condor o Avvoltoio delle Ande
Pandionidae	Vultur gryphus (I)			

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nomi comuni
Accipitridae	<p>Pandion haliaetus (II)</p> <p>Accipiter brevipes (II)</p> <p>Accipiter gentilis (II)</p> <p>Accipiter nisus (II)</p> <p>Aegyptius monachus (II)</p> <p>Aquila adalberti (I) =379</p> <p>Aquila chrysaetos (II)</p> <p>Aquila clanga (II)</p> <p>Aquila heliaca (I)</p> <p>Aquila pomarina (II)</p> <p>Buteo buteo (II)</p> <p>Buteo lagopus (II)</p> <p>Buteo rufinus (II)</p> <p>Chondrohierax uncinatus wilsonii (I) =379</p> <p>Circus gallicus (II)</p> <p>Circus aeruginosus (II)</p> <p>Circus cyaneus (II)</p> <p>Circus macrourus (II)</p> <p>Circus pygargus (II)</p> <p>Elanus caeruleus (II)</p> <p>Eutriorchis astur (II)</p> <p>Gypaetus barbatus (II)</p> <p>Gyps fulvus (II)</p> <p>Haliaeetus spp. (I/II) (Haliaeetus albicilla e Haliaeetus leucocephalus sono elencati nell'appendice I, le altre specie sono elencate nell'appendice II)</p> <p>Harpia harpyja (I)</p>			<p>Falco pescatore</p> <p>Sparviere levantino</p> <p>Astore</p> <p>Sparviere</p> <p>Avvoltoio</p> <p>Aquila imperiale spagnola</p> <p>Aquila reale</p> <p>Aquila anatraia maggiore</p> <p>Aquila imperiale</p> <p>Aquila anatraia minore</p> <p>Poiana</p> <p>Poiana calzata</p> <p>Poiana codabianca</p> <p>Nibbio di Wilson o di Cuba</p> <p>Biancone</p> <p>Falco di palude</p> <p>Albanella reale</p> <p>Albanella pallida</p> <p>Albanella minore</p> <p>Nibbio bianco</p> <p>Avvoltoio degli agnelli</p> <p>Grifone</p> <p>Aquile di mare</p> <p>Arpia</p>

▼ M8

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nomi comuni
Falconidae	Hieraetus fasciatus (II)			Aquila del Bonelli
	Hieraetus pennatus (II)			Aquila minore
	Leucopternis occidentalis (II)			
	Milvus migrans (II)			Nibbio bruno
	Milvus milvus (II)			Nibbio reale
	Neophron perenopterus (II)			Capovaccaio
	Pernis apivorus (II)			Falco pecchiaiolo
	Pitheophaga jefferyi (I)			Aquila delle scimmie
	Falco araea (I)			
	Falco biarmicus (II)			Gheppio delle Seychelles
	Falco cherrug (II)			Lanario
	Falco columbarius (II)			Falco sacro
	Falco eleonorae (II)			Smeriglio
	Falco jugger (I)			Falco della regina
	Falco naumanni (II)			Falco laggar
	Falco newtoni(I) (Solo la popolazione delle Seicelle)			Falco grillaio
	Falco pelegrinoides (I) =380			Gheppio dell'isola Aldabra
Falco peregrinus (I)			Falcone di Barberia	
Falco punctatus (I)			Falco pellegrino	
Falco rusticolus (I)			Falcone delle Mauritius	
Falco subbuteo (II)			Girifalco	
Falco tinnunculus (II)			Lodolaio	
Falco vespertinus (II)			Gheppio	
Macrocephalon maleo (I)			Falco cuculo	
				Maleo delle Celebes

GALLIFORMES

Megapodiidae

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nomi comuni
Cracidae	<p>Crax alberti (III CO)</p> <p>Crax blumenbachii (I)</p> <p>Mitu mitu (I) =381</p> <p>Oreophasis derbianus (I)</p>	<p>Crax spp.* (-/III) (Le seguenti specie sono elencate nell'appendice III: Crax alberti, Crax daubentoni e Crax globulosa per la Colombia e Crax rubra per Colombia, Costa Rica, Guatemala e Honduras)</p> <p>Ortalis vetula (III GT/HN)</p> <p>Pauxi spp. (-/III) (Pauxi pauxi figura nell'appendice III per la Colombia) =382</p>		<p>Hocco dal becco blu</p> <p>Hocco a becco rosso</p> <p>Miti o hocco a becco di rasoio</p> <p>Oreofasiole derbiano</p> <p>Ciacialaca</p>
Phasianidae	<p>Penelope albipennis (I)</p> <p>Pipile jacutinga (I) =383</p> <p>Pipile pipile (I) =384</p> <p>Catreus wallichii (I)</p> <p>Colinus virginianus ridgwayi (I)</p> <p>Crossoptilon crossoptilon (I)</p> <p>Crossoptilon harmani (I) =386</p> <p>Crossoptilon mantchuricum (I)</p>	<p>Penelopina nigra (III GT)</p> <p>Agelastes meleagrides (III GH)</p> <p>Arborophila charltonii (III MY)</p> <p>Arborophila orientalis (III MY) =385</p> <p>Argusianus argus (II)</p>	<p>Penelope purpurascens (III HN)</p> <p>Agriocharis ocellata (III GT)</p> <p>Caloperox ocellata (III MY)</p>	<p>Penelope dalle ali bianche</p> <p>Penelope purpurea</p> <p>Ciacialaca nero del Guatemala</p> <p>Penelope dalla fronte nera</p> <p>Penelope di Trinidad</p> <p>Agelaste</p> <p>Tacchino ocellato</p> <p>Pernice a petto castano</p> <p>Pernice a petto bruno</p> <p>Pernice ferruginosa</p> <p>Fagiano di Wallich</p> <p>Colino della Virginia mascherato</p> <p>Fagiano orecchiuto bianco</p> <p>Fagiano orecchiuto bruno</p>

Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nomi comuni
<p>Lophophorus impejanus (I) Lophophorus lhuysii (I) Lophophorus sclateri (I)</p> <p>Lophura edwardsi (I)</p> <p>Lophura imperialis (I)</p> <p>Lophura swinhoii (I)</p> <p>Odontophorus strophium Ophrysia superciliosa</p> <p>Polyplectron emphanum (I)</p> <p>Rheinardia ocellata (I) =388</p>	<p>Gallus sonneratii (II) Ithaginis cruentus (II)</p> <p>Lophura bulweri Lophura diardi</p> <p>Lophura erythrothalma (III MY) Lophura hatinhensis Lophura hoogerwerfi Lophura ignita (III MY)</p> <p>Lophura inornata Lophura leucomelanos</p> <p>Pavo muticus (II) Polyplectron bicalcaratum (II)</p> <p>Polyplectron germaini (II)</p> <p>Polyplectron malacense (II) Polyplectron schleiermachersi (II) =387</p>	<p>Melanoperdix nigra (III MY)</p>	<p>Gallo di Sommerat o Gallo grigio Fagiano insanguinato</p> <p>Fagiano di Edwards Fagiano senza cresta a groppone rosso</p> <p>Fagiano nobile Fagiano imperiale</p> <p>Fagiano di Swinhoe o di Formosa Pernice nera Colino dal collare Quaglia dell'Himalaya Pavone mutico o verde Speroniere chinqui o grigio Speroniere Napoleone o di Palawan Speroniere di Germain Calcuro della Malacca Speroniere o Malese di Hardwicke</p> <p>Rainardo ocellato o Argo crestato Pernice dal becco lungo</p>
		<p>Rhizothera longirostris (III MY)</p>	



M8

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nomi comuni
	<p>Symyaticus ellioti (I)</p> <p>Symyaticus humiae (I)</p> <p>Symyaticus mikado (I)</p> <p>Tetraogallus caspius (I)</p> <p>Tetraogallus tibetanus (I)</p> <p>Tragopan blythii (I)</p> <p>Tragopan caboti (I)</p> <p>Tragopan melanocephalus (I)</p> <p>Tympanuchus cupido attwateri (I)</p>		<p>Rollulus rouloul (III MY)</p> <p>Tragopan satyra (III NP)</p>	<p>Quaglia crestate o Rufrul</p> <p>Fagiano di Elliot</p> <p>Fagiano di Hume</p> <p>Fagiano mikado</p> <p>Tetraogallo del Caspio</p> <p>Tetraogallo del Tibet</p> <p>Tragopano di Blyth</p> <p>Tragopano di Cabot</p> <p>Tragopano occidentale</p> <p>Tragopano satiro</p> <p>Tetraone di prateria di Atwater</p>
<p>GRUIFORMES</p> <p>Gruidae</p>	<p>Grus americana (I)</p> <p>Grus canadensis (I/II) (La specie figura nell'appendice II ma le sotto-specie Grus canadensis nesiotis e Grus canadensis pulla figurano nell'appendice I)</p> <p>Grus grus (II)</p> <p>Grus japonensis (I)</p> <p>Grus leucogeranus (I)</p> <p>Grus monacha (I)</p> <p>Grus nigricollis (I)</p> <p>Grus vipio (I)</p> <p>Gallirallus sylvestris (I) =389</p>	<p>Gruidae spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)</p>		<p>Gru</p> <p>Gru (tutte le specie)</p> <p>Gru americana o urlatrice</p> <p>Gru canadese di Cuba</p> <p>Gru</p> <p>Gru della Manciuria o del Giappone</p> <p>Gru bianca asiatica</p> <p>Gru monaca</p> <p>Gru dal collo nero</p> <p>Gru dal collo bianco</p> <p>Rallo di Lord Howe</p>
<p>Rallidae</p> <p>Rhynchoetidae</p>	<p>Rhynchoetos jubatus (I)</p>			<p>Kagu</p>



M8

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nomi comuni
Otididae	Ardeotis nigriceps (I) =390 Chlamydotis undulata (I) Eupodotis indica (II) Eupodotis bengalensis (I) =391 Otis tarda (II) Tetrax tetrax (II)	Otididae spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Grande otarda dell'India Moara africana Otarda del Bengala Otarda comune Gallina prataiola
CHARADRIIFORMES				
Burhinidae			Burhinus bistriatus (III GT)	Occhione americano
Scolopacidae	Numenius borealis (I) Numenius tenuirostris (I) Tringa guttifer (I)			Chiurlo boreale Chiurlottello Piro-Piro macchiato
Laridae	Larus relictus (I)			Gabbiano della Mongolia
COLUMBIFORMES				
Columbidae	Caloenas nicobarica (I) Claravis godefrida Columba livia (III GH)	Columba caribaea		Colombi, piccioni Colomba delle Nicobare Colomba della Giamaica Tortora barrata di porpora Colombo Guinea Colombo a nuca bronzata Piccione selvatico Colombo rosa di Maurizio Colombaccio africano
		Didunculus strigirostris		



M8

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nomi comuni
	Ducula mindorensis (I)	Gallicolumba luzonica (II) Goura spp. (II)		Colomba imperiale di Mindoro Colomba pugnolata Gure (tutte le specie) Tortora di Granada
	Leptotila wellsi		Oena capensis (III GH) Streptopelia decipiens (III GH) Streptopelia roseogrisea (III GH) Streptopelia semitorquata (III GH) Streptopelia senegalensis (III GH)	Tortora del Capo Tortora luttuosa Tortora Isabella Tortora a occhi rossi
	Streptopelia turtur (III GH)		Streptopelia vinacea (III GH) Treron calva (III GH) =395 Treron waalia (III GH) Turtur abyssinicus (III GH) Turtur afer (III GH) Turtur brehmeri (III GH) =395 Turtur tympanistris (III GH) =396	Tortora del Senegal, Tortora delle palme Tortora selvatica Tortora vinosa Colombo verde africano Colombe verde a becco giallo Tortora smeraldina abissina Tortora smeraldina a macchie blu Tortora a testa azzurra Tortora tamburina
PSITTACIFORMES	Amazona arausiaca (I) Amazona barbadensis (I) Amazona brasiliensis (I) Amazona guildingii (I)	PSITTACIFORMES spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse negli allegati A e C e di Melopsittacus undulatus e Nymphicus hollandicus, che non sono inclusi negli allegati del presente regolamento)		Pappagalli (tutte le specie) Amazzone dal collo rosso Amazzone a spalle gialle Amazzone dalla coda rossa Amazzone di Guilding o di Saint Vincent
Psittacidae				



M8

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nomi comuni
	<p> <i>Amazona imperialis</i> (I) <i>Amazona leucocephala</i> (I) <i>Amazona ochrocephala auropalliata</i> (I) <i>Amazona ochrocephala belizensis</i> (I) <i>Amazona ochrocephala caribaea</i> (I) <i>Amazona ochrocephala oratrix</i> (I) <i>Amazona ochrocephala parvipes</i> (I) <i>Amazona ochrocephala tresmariae</i> (I) <i>Amazona pretrei</i> (I) <i>Amazona rhodocorytha</i> (I) =397 <i>Amazona tucumana</i> (I) <i>Amazona versicolor</i> (I) <i>Amazona vinacea</i> (I) <i>Amazona viridigenalis</i> (I) <i>Amazona vittata</i> (I) <i>Anodorhynchus</i> spp. (I) <i>Ara ambigua</i> (I) <i>Ara glaucogularis</i> (I) =398 <i>Ara macao</i> (I) <i>Ara militaris</i> (I) <i>Ara rubrogenys</i> (I) <i>Cacatua goffini</i> (I) <i>Cacatua haematuropygia</i> (I) <i>Cacatua moluccensis</i> (I) <i>Cyanopsitta spixii</i> (I) <i>Cyanoramphus forbesi</i> (I) =399 <i>Cyanoramphus novaezelandiae</i> (I)=400 </p>			<p> Amazzone imperiale Amazzone di Cuba o dalla testa bianca Amazzone fronte gialla Amazzone nuca gialla Amazzone dalla faccia rossa Amazzone a corona rossa Amazzone di Tucuman Amazzone variopinta o di Santa Lucia Amazzone vinacea Amazzone guance verdi Amazzone di Porto Rico Ara giacinto Ara di Buffon Ara di Wagler Ara macao Ara militare Ara a fronte rossa Cacatua di Goffin Cacatua ventre rosso Cacatua delle Molucche Ara di Spix Kakariki a fronte rossa </p>



M8

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nomi comuni
<p>CUCULIFORMES Musophagidae</p>	<p>Cyclopsitta diophthalma coxeni (I) =401 Eos histrio (I) Eunymphicus cornutus (I) Geopsittacus occidentalis forse estinto (I) =402 Guarouba guarouba (I)=403 Neophema chrysogaster (I) Ognorhynchus icterotis (I) Pezoporus wallicus (I) Pionopsitta pileata (I) Probosciger aterrimus (I) Propyrrhura couloni (I)=404 Propyrrhura maracana (I)=405 Psephotus chrysopterygius (I) Psephotus dissimilis (I) =406 Psephotus pulcherrimus forse estinto (I) Psittacula echo (I) =407 Pyrrhura cruentata (I) Rhynchopsitta spp. (I) Strigops habroptilus (I) Vini spp. (I/II) (Vini ultramarina figura nell'appendice I, le altre specie figurano nell'appendice II)</p>	<p>Corythaeola cristata (III GH) Crinifer piscator (III GH)</p>	<p>Psittacula krameri (III GH)</p>	<p>Pappagallo dei fichi di Coxen Lori rosso e blu Parrocchetto cornuto Pappagallo notturno Parrocchetto a ventre arancione Conuro a orecchie gialle Parrocchetto ferragnolo Pappagallo a cappuccio rosso Cacatua delle palme Parrocchetto dalle ali gialle Pappagallo dal cappuccio Parrocchetto del paradiso Parrocchetto dal collare di Mauritius Parrocchetto dal collare africano Conuro a gola azzurra Parrocchetti a becco grosso Kakapo Loricetti d'oltremare Turachi Turaco gigante Turaco grigio suriano</p>



M8

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nomi comuni
STRIGIFORMES		Musophaga porphyreolopha (II) =408 Musophaga violacea (III GH) Tauraco spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Musofaga violacea Turachi
Tytonidae	Tauraco bannermani (II)	STRIGIFORMES spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Rapaci notturni Rapaci notturni (tutte le specie)
Strigidae	Tyto alba (II) Tyto soumagnei (I) Aegolius funereus (II) Asio flammeus (II) Asio otus (II) Athene blewitti (I) Athene noctua (II) Bubo bubo (II) Glaucidium passerinum (II) Mimizuku gurneyi (I) =409 Ninox novaeseelandiae undulata (I) =410 Ninox squampila natalis (I) Nyctea scandiaca (II) Otus irenae (II) Otus scops (II) Strix aluco (II) Strix nebulosa (II) Strix uralensis (II)			Barbagianni Barbagianni Barbagianni del Madagascar Civetta capogrosso Gufo di palude Gufo comune Civetta di foresta Civetta Gufo reale Civetta nana Assiolo gigante Ulula australiana Ulula delle Isole Christmas Civetta delle nevi Assiolo Allocco Allocco di Lapponia Allocco degli Urali



M8

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nomi comuni
APODIFORMES Trochilidae	Sumia ulula (II)	Trochilidae spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Ulula Uccelli mosca o Colibri
TROGONIFORMES Trogonidae	Glaucis dohrnii (I)=411 Pharomachus mocinno (I)			Quetzal
CORACIIFORMES Bucerotidae	Aceros nipalensis (I) Aceros subnificollis (I) Buceros bicornis (I) Buceros vigil (I) =413	Aceros spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A) Anorrhinus spp. (II) =412 Anthracoceros spp. (II) Buceros spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A) Penelopides spp. (II) Semnornis ramphastinus (III CO) Baillonius bailloni (III AR) Pteroglossus aracari (II) Pteroglossus castanotis (III AR) Pteroglossus viridis (II)		Calao o Bucero bicornis del Nord Calao o Bucero dal caso Tucani
PICIFORMES Capitonidae				
Ramphastidae				

▼ M8

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nomi comuni
Picidae	<p>Campephilus imperialis (I)</p> <p>Dryocopus javensis richardsi (I)</p>	<p>Ramphastos dicolorus (III AR)</p> <p>Ramphastos sulfuratus (II)</p> <p>Ramphastos toco (II)</p> <p>Ramphastos tucanus (II)</p> <p>Ramphastos vitellinus (II)</p> <p>Selenidera maculirostris (III AR)</p>		<p>Tucano solforato</p> <p>Tucano toco</p> <p>Ariel</p> <p>Picchio imperiale</p> <p>Picchio nero dal ventre bianco di Corea</p>
PASSERIFORMES				
Cotingidae	<p>Cotinga maculata (I)</p> <p>Xipholena atropurpurea (I)</p>	<p>Rupicola spp. (II)</p>	<p>Cephalopterus ornatus (III CO)</p> <p>Cephalopterus penduliger (III CO)</p>	<p>Uccello parasole amazonico</p> <p>Uccello parasole occidentale</p> <p>Cotinga macchiata</p> <p>Galletti di roccia (tutte le specie)</p> <p>Cotinga dalle ali bianche</p>
Pittidae	<p>Pitta gurneyi (I)</p> <p>Pitta kochi (I)</p>	<p>Pitta guajana (II)</p> <p>Pitta nympha (II) =414</p>		<p>Pitta barrata settentrionale</p> <p>Pitta di Gurney o pitta dal petto nero</p> <p>Pitta di Koch</p> <p>Pitta bengalese del Giappone</p>
Atrichomithidae	<p>Atrichornis clamosus (I)</p>			<p>Uccello dei cespugli rumoroso</p>
Hirundinidae	<p>Pseudocheilidon sirintarae (I)</p>			<p>Rondine dagli occhiali</p>
Pycnonotidae		<p>Pycnonotus zeylanicus (II)</p>		<p>Bulbul corona di paglia</p>
Muscicapidae				



M8

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nomi comuni
Nectariniidae	<p><i>Bebornis rodericanus</i> (III MU)</p> <p><i>Dasyornis broadbenti litoralis</i> forse estinto (I)</p> <p><i>Dasyornis longirostris</i> (I) =416</p> <p><i>Picathartes gymmocephalus</i> (I)</p> <p><i>Picathartes oreas</i> (I)</p>	<p><i>Cyornis ruckii</i> (II) =415</p> <p><i>Garrulax canorus</i> (II)</p> <p><i>Leiothrix argenteauris</i> (II)</p> <p><i>Leiothrix lutea</i> (II)</p> <p><i>Liocichla omeiensis</i> (II)</p>	<p>Terpsiphone bourbonensis (III MU) =417</p>	<p>Pigliamosche Rodriguez</p> <p>Pigliamosche rosso occidentale</p> <p>Pigliamosche di erba dal becco lungo</p> <p>Usignolo orecchie argentate</p> <p>Usignolo del Giappone</p> <p>Liocicia del monte Omei</p> <p>Picatarte testa nuda</p> <p>Pigliamosche del paradiso di Maurizio</p>
Zosteropidae	<p><i>Zosterops albogularis</i> (I)</p>	<p><i>Antheptes pallidigaster</i></p> <p><i>Antheptes rubritorques</i></p>		<p>Uccello dagli occhiali dal petto bianco</p>
Meliphagidae	<p><i>Lichenostomus melanops cassidix</i> (I) =418</p>	<p><i>Gubernatrix cristata</i> (II)</p> <p><i>Paroaria capitata</i> (II)</p> <p><i>Paroaria coronata</i> (II)</p> <p><i>Tangara fastuosa</i> (II)</p>		<p>Melifago dall'elmo</p> <p>Cardinale verde</p> <p>Cardinale a becco giallo</p> <p>Cardinale dal ciuffo rosso</p> <p>Tangara settecolori</p>
Emberizidae	<p><i>Agelaius flavus</i> (I) =419</p>			<p>Ittero a cappuccio zafferano</p>
Icteridae	<p><i>Carduelis cucullata</i> (I) =420</p>			<p>Cardellino rosso</p>
Fringillidae				

Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nomi comuni
Estrildidae	<p><i>Carduelis yarrellii</i> (II) =420</p> <p><i>Amandava formosa</i> (II)</p>	<p><i>Serinus canicapillus</i> (III GH) =421</p> <p><i>Serinus leucopygius</i> (III GH)</p> <p><i>Serinus mozambicus</i> (III GH)</p> <p><i>Amadina fasciata</i> (III GH)</p> <p><i>Amandava subflava</i> (III GH) =422</p> <p><i>Estrilda astrild</i> (III GH)</p> <p><i>Estrilda caerulescens</i> (III GH)</p> <p><i>Estrilda melpoda</i> (III GH)</p> <p><i>Estrilda troglodytes</i> (III GH)</p> <p><i>Lagonosticta rara</i> (III GH)</p> <p><i>Lagonosticta rubricata</i> (III GH)</p> <p><i>Lagonosticta rufopicta</i> (III GH)</p> <p><i>Lagonosticta senegala</i> (III GH)</p> <p><i>Lagonosticta vinacea</i> (III GH) =423</p> <p><i>Lonchura bicolor</i> (III GH) =424</p> <p><i>Lonchura cantans</i> (III GH) =425</p> <p><i>Lonchura cucullata</i> (III GH) =421</p> <p><i>Lonchura fringilloides</i> (III GH) =424</p> <p><i>Mandingoa nitidula</i> (III GH) =426</p> <p><i>Nesocharis capistrata</i> (III GH)</p> <p><i>Nigrita bicolor</i> (III GH)</p> <p><i>Nigrita canicapilla</i> (III GH)</p> <p><i>Nigrita fusconota</i> (III GH)</p> <p><i>Nigrita luteifrons</i> (III GH)</p> <p><i>Ortygospiza atricollis</i> (III GH)</p>	<p>Cardellino di Yarrell</p> <p>Canarino a testa striata</p> <p>Cantone d'Africa</p> <p>Canarino del Mozambico</p> <p>Gola tagliata</p> <p>Bengalino verde</p> <p>Ventre arancio</p> <p>Astro di S. Elena</p> <p>Coda d'aceto</p> <p>Guancia arancio</p> <p>Becco di corallo</p> <p>Amaranto a ventre nero</p> <p>Amaranto a becco blu</p> <p>Amaranto a petto barrato</p> <p>Amaranto</p> <p>Amaranto vinoso o rosso</p> <p>Nonnetta bicolore</p> <p>Becco d'argento</p> <p>Nonnetta</p> <p>Nonnetta maggiore</p> <p>Astrilde verde punteggiata</p> <p>Dorso oliva a testa grigia</p> <p>Astrilde nera a petto castano</p> <p>Astrilde nera a testa grigia</p> <p>Astrilde nera a petto bianco</p> <p>Astrilde nera a fronte chiara</p> <p>Astroquaglia mascherata</p> <p>Padda di Timor</p>
	<p><i>Padida fuscata</i></p>		



M8

Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nomi comuni
	<p>Padda oryzivora (II)</p> <p>Poephila cincta cincta (II)</p>	<p>Parnoptila rubrifrons (III GH) =427</p> <p>Pholidornis rufica (III GH)</p> <p>Pyrenestes ostrinus (III GH) =428</p> <p>Pytilia hypogrammica (III GH)</p> <p>Pytilia phoenicoptera (III GH)</p> <p>Spermophaga haematina (III GH)</p> <p>Uraeginthus bengalus (III GH) =429</p> <p>Amblyospiza albifrons (III GH)</p> <p>Anaplectes rubriceps (III GH) =430</p> <p>Anomalospiza imberbis (III GH)</p> <p>Bubalornis albirostris (III GH)</p> <p>Euplectes afer (III GH)</p> <p>Euplectes ardens (III GH) =431</p> <p>Euplectes franciscanus (III GH) =432</p> <p>Euplectes hordeaceus (III GH)</p> <p>Euplectes macrourus (III GH) =433</p> <p>Malimbus cassini (III GH)</p> <p>Malimbus malimbicus (III GH)</p> <p>Malimbus nitens (III GH)</p> <p>Malimbus rubricollis (III GH)</p> <p>Malimbus scutatus (III GH)</p> <p>Pachyphantes superciliosus (III GH) =434</p> <p>Passer griseus (III GH)</p> <p>Petronia dentata (III GH)</p> <p>Plocepasser superciliosus (III GH)</p>	<p>Padda</p> <p>Tessitore becca fiori</p> <p>Hylia a testa striata</p> <p>Diamante a bavetta</p> <p>Schiacciasemi a ventre nero</p> <p>Astro ali gialle</p> <p>Astro aurora</p> <p>Spermofaga a becco blu</p> <p>Cordon blu</p> <p>Tessitore a becco grosso</p> <p>Tessitore testarossa</p> <p>Tessitore parassita</p> <p>Tessitore dei bufali</p> <p>Napoleone</p> <p>Vedova a collare rosso</p> <p>Vescovo arancio</p> <p>Monsignore</p> <p>Vedova domenicana</p> <p>Malimbo a gola nera</p> <p>Malimbo crestato</p> <p>Malimbo di Gray</p> <p>Malimbo a testa rossa</p> <p>Malimbo a ventre rosso</p> <p>Passero a testa grigia</p> <p>Passero dei cespugli</p> <p>Passero tessitore</p>

Ploceidae

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nomi comuni
			<p>Ploceus albinucha (III GH) Ploceus aurantius (III GH) Ploceus cucullatus (III GH) =435 Ploceus heuglini (III GH) Ploceus luteolus (III GH) =436 Ploceus melanocephalus (III GH) =437 Ploceus nigerrimus (III GH) Ploceus nigricollis (III GH) Ploceus pelzelni (III GH) Ploceus preussi (III GH) Ploceus tricolor (III GH) Ploceus vitellinus (III GH) =438 Quelea erythrops (III GH) Sporopipes frontalis (III GH) Vidua chalybeata (III GH) =439 Vidua interjecta (III GH) Vidua larvaticola (III GH) Vidua macroura (III GH) Vidua orientalis (III GH) =440 Vidua raricola (III GH) Vidua togoensis (III GH) Vidua wilsoni (III GH)</p>	<p>Tessitore nero di Maxwell Tessitore arancione Gendarme Tessitore mascherato di Heuglin Tessitore a becco lungo Tessitore a testa nera Tessitore nero Tessitore dagli occhiali Tessitore di Pelzel Tessitore a schiena dorata Tessitore a mantello giallo Lavoratore a testa rossa Diamante africano Combassù Vedova del paradiso a coda larga Vedova domenicana Vedova del paradiso Vedova orientale del Togo Vedova di Wilson Gracula religiosa o Merlo indiano Storno di Rothschild o Maina di Bali Uccelli del paradiso (tutte le specie)</p>
Sturnidae	Leucopsar rothschildi (I)	Gracula religiosa (II)		
Paradisaeidae		Paradisaeidae spp. (II)		
REPTILIA				

▼ M8

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nomi comuni
Dermatemydidae		Dermatemys mawii (II)		Dermatide
Platystemnidae		Platystemon megacephalum (II)		Platisterno capogrosso
Emyidae	Batagur baska (I)	Annamemys annamensis (II)		Tartaruga fluviale indiana
		Callagur borneoensis (II)		Callagur del Borneo
		Chrysemys picta		
	Clemmys muhlenbergi (I)	Clemmys insculpta (II)		Testuggine palustre scolpita
		Cuora spp. (II)		Clemmide di Muhlenberg
	Geoclemys hamiltonii (I) =441	Heosemys depressa (II)		Tartaruga di Hamilton
		Heosemys grandis (II)		
		Heosemys leytensis (II)		Tartaruga palustre asiatica gigante
		Heosemys spinosa (II)		
		Hieremys annandalii (II)		Tartaruga spinosa
		Kachuga spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		
	Kachuga tecta (I) =442	Leucocephalon yuwonoi (II)		Tartaruga a tetto dell'India
		Mauremys mutica (II)		
	Melanocheilus tricarinata (I) =443			Testuggine palustre asiatica gialla
	Morenia ocellata (I)	Orlitia borneensis (II)		Tartaruga tricarinata
		Pyxidea mouhotii (II)		Tartaruga della Birmania
		Siebenrockiella crassicollis (II)		Tartaruga gigante della Malesia
		Terrapene spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Tartaruga scatola carenata
				Tartaruga scatola

▼ M8

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nomi comuni
Testudinidae	<p>Terrapene coahuila (I)</p> <p>Geochelone nigra (I) =445 Geochelone radiata (I) =446 Geochelone ymphora (I) =446 Gopherus flavomarginatus (I) Homopus bergeri (II) Malacochersus tornieri (II) Psammobates geometricus (I) =446 Pyxis planicauda (II) Testudo graeca (II) Testudo hermanni (II) Testudo kleinmanni (I) Testudo marginata (II) Testudo wernerii (I)=447</p>	<p>Trachemys scripta elegans =444</p> <p>Testudinidae spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A; è stata fissata una quota zero annua all'esportazione per gli esemplari di Geochelone sulcata prelevati dall'ambiente selvatico per fini prevalentemente commerciali)</p>		<p>Tartaruga-botte acquatica Tartaruga dalle guance rosse</p> <p>Testuggini (tutte le specie)</p> <p>Testuggine gigante delle Galapagos Testuggine radiata Testuggine a sperone del Madagascar Testuggine dal bordo giallo</p> <p>Testuggine frittella africana Testuggine geometrica Testuggine aracnoide a guscio piatto Testuggine greca Testuggine di Hermann o comune Testuggine egiziana Testuggine marginata</p>
Cheloniidae	<p>Cheloniidae spp. (I)</p>			Tartarughe di mare
Dermocheilyidae	<p>Dermocheilus coriacea (I)</p>			Dermochele coriacea
Trionychidae	<p>Apalone ater (I) =448 Asperidetes gangeticus (I) =449 Asperidetes hurum (I) =449</p>			<p>Trionice nero Trionice del Gange Trionice pavone</p>



M8

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nomi comuni
Pelomedusidae	Asperidetes nigricans (I) =449	Chitra spp. (II) Pelochelys spp. (II) Lissemys punctata (II) Erymnochelys madagascariensis (II) =450 Peltocephalus dumeriliana (II) =450	Trionyx triunguis (III GH)	Trionice scuro Tartarughe giganti a guscio molle Lissemide punctata Trionice africano Podocnemide del Madagascar Pelomedusa rossiccia
Chelidae		Podocnemis spp. (II)	Pelusios adansonii (III GH) Pelusios castaneus (III GH) Pelusios gabonensis (III GH) =451 Pelusios niger (III GH)	Pelusio di Adanson Pelusio bruno Pelusio del Capo Pelusio nero
CROCODYLIA	Pseudemysdura umbrina (I)	CROCODYLIA spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A) =452		Tartaruga dal collo corto
Alligatoridae	Alligator sinensis (I) Caiman crocodilus apaportensis (I) Caiman latirostris (I) (Ad eccezione della popolazione dell'Argentina, che è inclusa nell'allegato B)			Caimani, coccodrilli, alligatori ecc. Alligatore della Cina Caimano del Rio Apaporis Jacaré o Caimano dal muso largo

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nomi comuni
Crocodylidae	Melanosuchus niger (I) (Ad eccezione della popolazione dell'Ecuador, che è inclusa nell'allegato B ed è soggetta a quote di esportazione pari a zero fino a quando il segretario della CITES e il gruppo specifico sui cocodrilli UICN/SSC non avranno fissato quote annuali di esportazione.)			Caimano o Melanosuco nero
	Crocodylus acutus (I)			Cocodrillo americano o acuto
	Crocodylus cataphractus (I)			Cocodrillo catafratto
	Crocodylus intermedius (I)			Cocodrillo intermedio o dell'Orinoco
	Crocodylus moreletii (I)			Cocodrillo di Morelet
	Crocodylus niloticus (I) (Ad eccezione delle popolazioni di Botswana, Etiopia, Kenya, Madagascar, Malawi, Mozambico, Sudafrica, Uganda, Repubblica unita di Tanzania [soggetta a quota annua di esportazione di non oltre 1 600 esemplari selvatici compresi trofei di caccia, oltre agli esemplari allevati], Zambia e Zimbabwe; queste popolazioni sono incluse nell'allegato B)			Cocodrillo del Nilo
	Crocodylus palustris (I)			Cocodrillo di palude
	Crocodylus porosus (I) (Ad eccezione delle popolazioni di Australia, Indonesia e Papua Nuova Guinea, che sono inclusi nell'allegato B)			Cocodrillo marino
	Crocodylus rhombifer (I)			Cocodrillo di Cuba o rombifero
	Crocodylus siamensis (I)			Cocodrillo siamese
Gavialidae	Osteolaemus tetraspis (I)			Osteolemo
	Tomistoma schlegelii (I)			Falso gaviale o Tomistoma
	Gavialis gangeticus (I)			Gaviale del Gange



M8

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nomi comuni
RHYNCHOCEPHALIA				
Sphenodontidae	Sphenodon spp. (I)			Sfenodonte o Tuatara
SAURIA				
Gekkonidae		Cyrtodactylus serpensinsula (II) =453	Hoplodactylus spp. (III NZ) Nautinus spp. (III NZ)	Geco dell'Isola Serpente
		Phelsuma spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A) =454		Gechi diurni o Felsume
Agamidae	Phelsuma guentheri (II)	Uromastyx spp. (II)		Uromastici
Chamaeleonidae		Bradypodion spp. (II) =455		
		Brookesia spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Leandria armatissima
	Brookesia perarmata (I)	Calumma spp. (II) =455		Camaleonti
		Chamaeleo spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Camaleonte comune
	Chamaeleo chamaeleon (II)	Furcifer spp. (II) =455		
		Amblyrhynchus cristatus (II)		Iguana marina
	Brachylophus spp. (I)	Conolophus spp. (II)		Brachilofi
		Iguana spp. (II)		Iguane terrestri
	Cyclura spp. (I)			Iguane comute
				Iguane
Iguanidae				

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nomi comuni
Lacertidae	Sauromalus varius (I) Gallotia simonyi (I) Podarcis lilfordi (II) Podarcis pityusensis (II)	Lioiaemus gravenhorstii Phrynosoma coronatum (II)		Frinosoma coronato di San Diego Chuchwalla dell'Isola di San Esteban
Cordylidae		Cordylus spp. (II) =456		Lucertola gigante di Hierro Lucertola delle Baleari Lucertola di Ibiza
Teiidae		Crocodylurus amazonicus (II)=457 Dracaena spp. (II) Tupinambis spp.(II) =458		Cordilidi Dracena della Guyana Tegu
Scincidae		Corucia zebrata (II)		Scinco gigante delle Salomone
Xenosauridae		Shinisaurus crocodilurus (II)		
Helodermatidae		Heloderma spp. (II)		Elodermi
Varanidae	Varanus bengalensis (I) Varanus flavescens (I) Varanus griseus (I) Varanus komodoensis (I) Varanus nebulosus Varanus olivaceus (II)	Varanus spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Varani Varano del Bengala Varano giallo Varano del deserto Drago o Varano di Komodo



M8

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nomi comuni
SERPENTES				
Loxocemidae		Loxocemidae spp. (II) =459		
Pythonidae		Pythonidae spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A) =459		Pitoni
Boidae	Python molurus molurus (I) =460 Acrantophis spp. (I) Boa constrictor occidentalis (I) =461 Epicrates inornatus (I) Epicrates monensis (I) Epicrates subflavus (I) Eryx jaculus (II) Sanzinia madagascariensis (I) =462	Boidae spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Pitone dell'India Boidi (tutte le specie) Boa del Madagascar Boa costrittore dell'Argentina Boa di Porto Rico Boa di Mona Boa della Giamaica Erice jaculo Boa arboreo del Madagascar
Bolyeridae		Bolyeriidae spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A) =459		Boa di Round Boa di Dussumier
Tropidophiidae	Bolyeria multocarinata (I) Casarea dussumieri (I)	Tropidophiidae spp. (II) =459		
Colubridae		Clelia clelia (II) =463 Cyclagras gigas (II) =464	Atretium schistosum (III IN) Cerberus rhynchops (III IN)	Ericope schistoso Serpente d'acqua dal muso di cane Mussurana Falso cobra



M8

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nomi comuni
Elapidae		Dromicus chamissonis =465 Elachistodon westermanni (II) Ptyas mucosus (II)	Xenochrophis piscator (III IN) =466	Mangiatore di uova indiano Serpente dei natti indiano Natrice pescatrice
		Hoplocephalus bungaroides (II)	Micrurus diastema (III HN) Micrurus nigrocinctus (III HN)	Serpente corallo Serpente corallo nigro fasciato
		Naja atra (II) =467 Naja kaouthia (II) =467 Naja mandalayensis (II) =467 Naja naja (II) Naja oxiana (II) =467 Naja philippinensis (II) =467 Naja sagittifera (II) =467 Naja samarensis (II) =467 Naja siamensis (II) =467 Naja sputatrix (II) =467 Naja sumatrana (II) =467 Ophiophagus hannah (II)		Cobra dagli occhiali
		Crotalus durissus unicolor=468 Crotalus willardi	Crotalus durissus (III HN)	Cobra reale Cascavel
		Vipera latiffi	Daboia russellii (III IN) =469	Vipera di Russel
Viperidae				



M8

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nomi comuni
AMPHIBIA ANURA Bufonidae	<p>Vipera ursinii (I) (Solo la popolazione dell'Europa, ad eccezione dei territori che in passato costituivano l'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche; queste popolazioni non sono incluse negli allegati del presente regolamento)</p> <p>Altiphrynoides spp. (I) =470 Atelopus zeteki (I) =471 Bufo perigrines (I) Bufo superciliosus (I) Nectophrynoides spp. (I) Nimbaphrynoides spp. (I) =470 Spinophrynoides spp. (I) =470</p>	Vipera wagneri (II)		Vipera di Orsini
Dendrobatidae		<p>Dendrobates spp. (II) Epipedobates spp. (II) =472 Minyobates spp. (II) =472 Phylllobates spp.(II)</p>		<p>Rospo dorato di Zetek Rospo dorato Rospo del Camerun Nettofrinoidi o Rospi vivipari africani</p> <p>Dendrobatidi Dendrobatidi</p>
Mantellidae Microhylidae	Dyscophus antongilii (I)	<p>Mantella spp. (II) Scaphiophryne gottliebei (II)</p>		Mantelle
Ranidae		<p>Conraua goliath Euphlyctis hexadactylus (II) =473</p>		



M8

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nomi comuni
Myobatrachidae		Hoplobatrachus tigerinus (II) =473 Rana catesbeiana		Rana toro
CAUDATA		Rheobatrachus spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		
Ambystomidae	Rheobatrachus silus (II)	Ambystoma dumerilii (II) Ambystoma mexicanum (II)		Salamandra del Lago Patzanaro Salamandra tigre o Axolotl
Cryptobranchidae	Andrias spp. (I) =474			Salamandre giganti
ELASMBRANCHII				
ORECTOLOBIFORMES				
Rhincodontidae		Rhincodon typus (II)		Squalo balena
LAMNIFORMES				
Lamnidae			Carcharodon carcharias (III AU)	Squalo bianco
Cetorhinidae		Cetorhinus maximus (II)		Squalo elefante
ACTINOPTERYGII				
ACIPENSERIFORMES		ACIPENSERIFORMES spp (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Storioni
Acipenseridae	Acipenser brevirostrum (I) Acipenser sturio (I)			Storione dal rostro breve Storione comune
OSTEOGLOSSIFORMES				



M8

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nomi comuni
Osteoglossidae				
CYPRINIFORMES				
Cyprinidae	Scleropages formosus (I)	Arapaima gigas (II)		Arapaima Scleropage asiatico
Catostomidae	Probarbus jullieni (I)	Caecobarbus geertsi (II)		Barbo ceco del Congo Ikan temoloch
SILURIFORMES	Chasmistes eujus (I)			Cui-ui
Pangasiidae	Pangasianodon gigas (I)			Siluro gigante
SYNGNATHIFORMES				
Syngnathidae		Hippocampus spp. (II) Questa inclusione entrerà in vigore il 15 maggio 2004		Cavallucci marini
PERCIFORMES				
Sciaenidae				
SARCOPTERYGII				
COELACANTHIFORMES	Totoaba macdonaldi (I)=475			Totoaba o Acupa di Macdonald
Coelacanthidae	Latimeria spp. (I)			Latimeria
CERATODONTIFORMES				
Ceratodontidae		Neoceratodus forsteri (II)		Neoceratodus di Forster
ARACHNIDA		ARTHROPODA		
SCORPIONES				



M8

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nomi comuni
Scorpionidae		Pandinus dictator (II) Pandinus gambiensis (II) Pandinus imperator (II) =476		
ARANEAE Theraphosidae		Aphonopelma albiceps (II) =477 Aphonopelma pallidum (II) =477 Brachypelma spp (II) Brachypelmides klaasi (II) =477		Tarantola Insetti
INSECTA COLEOPTERA Lucanidae			Colophon spp. (III ZA)	
LEPIDOPTERA Papilionidae		Atrophaneura jophon (II) Atrophaneura palu Atrophaneura pandiyana (II) Baronia brevicornis Bhutanitis spp. (II) Graphium sandawanum Graphium stresemanni Ornithoptera spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A) =478		Papilioni del Buthan Ornitottere
		Papilio benguetanus Papilio speranza		Farfalla della Regina Alessandra Macaone di Luzon
		Ornithoptera alexandrae (I) Papilio chikae (I)		

▼ M8

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nomi comuni
	Papilio homerus (I) Papilio hospiton (I)	Papilio groesmithi Papilio maraho Papilio morondavana Papilio neuoegei Parides ascanius Parides hahneli		Papilio di Omero Papilio di Sardegna
	Parnassius apollo (II)	Teinopalpus spp. (II) Trogonoptera spp. (II) =478 Troides spp. (II) =478		Parnassio Papilioni del Kaiser Omitottere Omitottere
HIRUDINOIDEA		ANNELIDA		
ARHYNCHOBDELLAE				
Hirudinidae		Hirudo medicinalis (II)		Sanguisuga comune
BIVALVIA		MOLLUSCA		
VENEROIDA				
Tridacnidae		Tridacnidae spp. (II)		Tridacne Tridacne giganti
UNIONOIDA		Cyprogenia aberti (II)		
Unionidae	Conradilla caelata (I) Dromus dromas (I) =479 Epioblasma curtisi (I) =480 Epioblasma florentina (I) =480			

▼ M8

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nomi comuni
<p>GASTROPODA</p> <p>STYLOMMATOPHORA</p>	<p>Epioblasma sampsoni (I) =480</p> <p>Epioblasma sulcata perobliqua (I) =480</p> <p>Epioblasma torulosa gubernaculum (I) =480</p> <p>Epioblasma torulosa torulosa (I) =480</p> <p>Epioblasma turgidula (I) =480</p> <p>Epioblasma walkeri (I) =480</p> <p>Fusconaia cuneolus (I)</p> <p>Fusconaia edgariana (I)</p> <p>Lampsilis higginsii (I)</p> <p>Lampsilis orbiculata orbiculata (I)</p> <p>Lampsilis satur (I)</p> <p>Lampsilis virescens (I)</p> <p>Plethobasus cicatricosus (I)</p> <p>Plethobasus cooperianus (I)</p> <p>Pleurobema plenum (I)</p> <p>Potamilus capax (I) =481</p> <p>Quadrula intermedia (I)</p> <p>Quadrula sparsa (I)</p> <p>Toxolasma cylindrella (I) =482</p> <p>Unio nickliniana (I) =483</p> <p>Unio tampicoensis tecomatensis (I) =484</p> <p>Villosa trabalis (I) =485</p>	<p>Epioblasma torulosa rangiana (II) =479</p> <p>Pleurobema clava (II)</p>		

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nomi comuni
▼ M8				
Achatinellidae	Achatinella spp. (I)			
Camaenidae		Papustyla pulcherrima (II) =486		Lumaca piccola agata di Oahu
MESOGASTROPODA				
Strombidae		Strombus gigas (II)		
▼ M10				
HOLOTHUROIDEA		ECHINODERMATA		
ASPIDOCHIROTIDA				
Stichopodidae			Isostichopus fuscus (sinonimo: Stichopus fuscus) (III EC)	
▼ M8				
ANTHOZOA		CNIDARIA		
HELIOPORACEA				
Helioporidae				

▼ M8

Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nomi comuni
	<p>Heliporidae spp. (II) =487</p> <p>► M10 Non sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento:</p> <p>Fossili</p> <p>Sabbie coralline ovvero materiale consistente in tutto o in parte in frammenti finemente triturati di corallo morto di diametro non superiore ai 2 mm e che può tra l'altro contenere resti di Foraminifera, conchiglie di molluschi e crostacei e alghe coralline.</p> <p>Frammenti di corallo (compresi frammenti e pietrisco), ovvero frammenti incoerenti di corallo morto spezzati o a forma di dita e di altro materiale compresi tra i 2 e i 30 mm di diametro. ▼</p>		

STOLONIFERA

Tubiporidae

▼ M8

Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nomi comuni
<p>ANTIPATHARIA SCLERACTINIA</p>	<p>Tubiporidae spp. (II) ► M10 Non sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento: Fossili Sabbie coralline ovvero materiale consistente in tutto o in parte in frammenti finemente triturati di corallo morto di diametro non superiore ai 2 mm e che può tra l'altro contenere resti di Foraminifera, conchiglie di molluschi e crostacei e alghe coralline. Frammenti di corallo (compresi frammenti e pietrisco), ovvero frammenti incoerenti di corallo morto spezzati o a forma di dita e di altro materiale compresi tra i 2 e i 30 mm di diametro. ▼</p> <p>ANTIPATHARIA spp. (II) SCLERACTINIA spp. (II) ► M10 Non sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento: Fossili Sabbie coralline ovvero materiale consistente in tutto o in parte in frammenti finemente triturati di corallo morto di diametro non superiore ai 2 mm e che può tra l'altro contenere resti di Foraminifera, conchiglie di molluschi e crostacei e alghe coralline. Frammenti di corallo (compresi frammenti e pietrisco), ovvero frammenti incoerenti di corallo morto spezzati o a forma di dita e di altro materiale compresi tra i 2 e i 30 mm di diametro. ▼</p>		<p>Tubiporidi o Coralli a canna d'organo</p> <p>Antipatari o Coralli neri Madrepolari</p>

▼ M8

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nomi comuni
HYDROZOA				
MILLEPORINA				
Milleporidae		<p>Milleporidae spp. (II)</p> <p>► M10 Non sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento:</p> <p>Fossili</p> <p>Sabbie coralline ovvero materiale consistente in tutto o in parte in frammenti finemente triturati di corallo morto di diametro non superiore ai 2 mm e che può tra l'altro contenere resti di Foraminifera, conchiglie di molluschi e crostacei e alghe coralline.</p> <p>Frammenti di corallo (compresi frammenti e pietrisco), ovvero frammenti incoerenti di corallo morto spezzati o a forma di dita e di altro materiale compresi tra i 2 e i 30 mm di diametro. ▼</p>		Milleporidi
STYLASTERINA				
Stylasteridae				

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nomi comuni
AGAVACEAE	<p>Agave arizonica (I)</p> <p>Agave parviflora (I)</p> <p>Nolina interrata (I)</p>	<p>Stylasteridae spp. (II)</p> <p>► M10 Non sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento:</p> <p>Fossili</p> <p>Sabbie coralline ovvero materiale consistente in tutto o in parte in frammenti finemente triturati di corallo morto di diametro non superiore ai 2 mm e che può tra l'altro contenere resti di Foraminifera, conchiglie di molluschi e crostacei e alghe coralline.</p> <p>Frammenti di corallo (compresi frammenti e pietrisco), ovvero frammenti incoerenti di corallo morto spezzati o a forma di dita e di altro materiale compresi tra i 2 e i 30 mm di diametro. ◀</p>		Stilasteriai
AMARYLLIDACEAE		Agave victoriae-reginae (II) #1		Agave dell'Arizona Agave a fiore piccolo Agave della Regina Vittoria Nolina di San Diego
APOCYNACEAE	<p>Pachypodium ambongense (I)</p> <p>Pachypodium baronii (I)</p> <p>Pachypodium decaryi (I)</p>	<p>Galanthus spp. (II) #1</p> <p>Sternbergia spp. (II) #1</p> <p>Pachypodium spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A) #1</p>		Bucaneve Sternbergia



M8

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nomi comuni
ARALIACEAE		Rauvolfia serpentina (II) #2 Panax ginseng (II) — (Solo la popolazione della Federazione russa; le altre popolazioni non sono incluse negli allegati del presente regolamento) #3 Panax quinquefolius (II) #3		Rauvolfia Ginseng Ginseng americano
ARAUCARIACEAE	Araucaria araucana (I)			Araucaria o Pino del Cile
BERBERIDACEAE		Podophyllum hexandrum (II) =488 #2		Podofillo indiano
BROMELIACEAE		Tillandsia harrisii (II) #1 Tillandsia kammii (II) #1 Tillandsia kautskyi (II) #1 Tillandsia mauryana (II) #1 Tillandsia sprengeliana (II) #1 Tillandsia suerei (II) #1 Tillandsia xerographica (II) #1		
CACTACEAE	Ariocarpus spp. (I) =489 Astrophytum asterias (I) =490 Aztekium ritteri (I) Coryphantha werdermannii (I) =491 Discocactus spp. (I) Echinocereus ferreirianus ssp. lindsayi (I) =492	CACTACEAE spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A) (I) #4		Cactus messicani Cactus pietra vivente Cactus riccio di mare Cactus azteco Cactus a cuscino spinoso Cactus spinoso di Lindsay

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nomi comuni
	<p>Echinocereus schmollii (I) =493 Escobaria minima (I) =494 Escobaria sneedii (I) =495 Mammillaria pectinifera (I) =496 Mammillaria solisioides (I) Melocactus conoideus (I) Melocactus deinacanthus (I) Melocactus glaucescens (I) Melocactus paucispinus (I) Obregonia denegrii (I) Pachycereus militaris (I) =497 Pediocactus bradyi (I) =498 Pediocactus knowltonii (I) Pediocactus paradinei (I) Pediocactus peeblesianus (I) =499 Pediocactus sileri (I) =500 Pelecypora spp. (I) =501 Sclerocactus brevihamatus ssp. tobuschii (I) =502 Sclerocactus erectocentrus (I) =503 Sclerocactus glaucus (I) =504 Sclerocactus mariposensis (I) =505 Sclerocactus mesae-verdae (I) =506 Sclerocactus nyensis (I) Sclerocactus papyracanthus (I) =507 Sclerocactus pubispinus (I) =508 Sclerocactus wrightiae (I) =508 Strombocactus spp. (I) Turbinicarpus spp. (I) =509</p>			<p>Cactus a cuscino spinoso Cactus a cuscino spinoso Mamillaria a pettine Pitayta</p> <p>Cactus a carciofo</p> <p>Cactus del Marble Canyon Cactus di montagna di Knowlton Cactus di Paradina Cactus Navajo di Peeble Cactus a cuscino spinoso Cactus ad ascia</p> <p>Cactus con le spine ad uncino</p> <p>Cactus della Mesa verde</p> <p>Cactus con le spine ad uncino Cactus con le spine ad uncino Cactus appiattito Cactus spiralati</p>

▼ M8

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nomi comuni
CARYOCARACEAE	Uebelmannia spp. (I) =510	Caryocar costaricense (II) #1		Noce della Costa Rica
COMPOSITAE (ASTERACEAE)	Saussurea costui (I) =511	Dudleya stolonifera (II) #1 Dudleya traskiae (I)		Piante carnivore di Alsibany Lappa Bardana o piante carnivore di Alsibany
CRASSULACEAE				
CUPRESSACEAE	Fitzroya cupressoides (I) Pilgerodendron uviferum (I)	Cyathaea spp. (II) #1 =512		Dudleya della sabbia Dudleya dell'Isola di S. Barbara Larice del Cile
CYATHEACEAE				
CYCADACEAE	Cycas beddomei (I)	CYCADACEAE spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A) #1		Larice uvifero Felci arboree Cicas di Beddome
DIAPENSIACEAE		Shortia galacifolia (II) #1		
DICKSONIACEAE		Cibotium barometz (II) #1 Dicksonia spp. (II) (Solo le popolazioni delle Americhe; le altre popolazioni non sono incluse negli allegati del presente regolamento) #1		Felci arboree Felci arboree del Madagascar
DIDIEREACEAE		DIDIEREACEAE spp. (II) #1		
DIOSCOREACEAE		Dioscorea deltoidea (II) #1		Discoria o Yam della Cina

▼ M8

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nomi comuni
DROSERACEAE				
EUPHORBACEAE	<p>.</p> <p>Euphorbia ambovombensis (I)</p> <p>Euphorbia capsaintemariensis (I) =513</p> <p>Euphorbia cremersii (I) =514</p> <p>Euphorbia cylindrifolia (I) =515</p> <p>Euphorbia decaryi (I) =516</p> <p>Euphorbia francoisii (I)</p> <p>Euphorbia handiensis (II)</p> <p>Euphorbia lambii (II)</p> <p>Euphorbia moratii (I) =517</p> <p>Euphorbia parvicyathophora (I)</p> <p>Euphorbia quartziticola (I)</p> <p>Euphorbia tulearensis (I) =518</p> <p>Euphorbia stygiana (II)</p>	<p>Dionaea muscipula (II) #1</p> <p>Euphorbia spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A; solo le specie succulente; gli esemplari propagati artificialmente di cultivar di Euphorbia trigona non sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento) #1</p>		<p>Lauro americano</p> <p>Euforbie succulente</p>
FOUQUIERACEAE	<p>Fouquieria fasciculata (I)</p> <p>Fouquieria purpusii (I)</p>	<p>Fouquieria columnaris (II) #1</p>		
GNETACEAE				
JUGLANDACEAE			Gnetum montanum (III NP) #1	

▼ M8

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nomi comuni
LEGUMINOSAE (FABACEAE)	Dalbergia nigra (I)	Oreomunnea pterocarpa (II) =519 #1	Dipteryx panamensis (III CR)	Afrormosia
LILIACEAE	Pericopsis elata (II) =520 #5 Platymiscium pleiostachyum (II) #1 Pterocarpus santalinus (II) #7 Aloe spp. (II) ► M10 . Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A e ad eccezione dell'Aloe vera; denominato altresì Aloe barbadensis, che non è inclusa negli allegati del presente regolamento) #1 ◀			Sandalo rosso Aloe (eccetto A. vera) Aloe bianca
	Aloe albida (I) Aloe albiflora (I) Aloe alfredii (I) Aloe bakeri (I) Aloe bellatula (I) Aloe calcairophila (I) Aloe compressa (I) =521 Aloe delphinensis (I) Aloe descoingsii (I) Aloe fragilis (I) Aloe havorthioides (I) =522 Aloe helenae (I) Aloe laeta (I) =523 Aloe parallellifolia (I) Aloe parvula (I) Aloe pillansii (I)			

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nomi comuni
MAGNOLIACEAE	Aloe polyphylla (I) Aloe rauhii (I) Aloe suzannae (I) Aloe versicolor (I) Aloe vossii (I)		Magnolia liliifera var. obovata (III NP) =524 #1	Aloe spiridata Aloe di Voss
MELIACEAE		Swietenia humilis (II) #1 Swietenia mahagoni (II) #5 Swietenia macrophylla (II) (popolazione neotropicale) #6 Questa inclusione entrerà in vigore il 15 novembre 2003	Cedrela odorata (III), popolazione della Colombia [CO], popolazione del Perù [PE] #5	Cedrela americana Mogano messicano Mogano americano Mogano grandi foglie
NEPENTHACEAE	Nepenthes khasiana (I) Nepenthes rajah (I)	Nepenthes spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A) #1		Nepente o piante carnivore con ascidio
ORCHIDACEAE		ORCHIDACEAE spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A) (*) =525 #8		Nepente indiana Nepente o pianta da broche della Malesia

Per tutte le seguenti specie di cui all'allegato A, le colture tissutali ottenute in vitro o mediante solidi o liquidi, trasportate in contenitori sterili, non sono soggette alle prescrizioni del presente regolamento



M8

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nomi comuni
<p>OROBANCHACEAE</p> <p>PALMAE (AREACEAE)</p>	<p>Aerangis ellisii (I) Cattleya trianaei (I) Cephalanthera cucullata (II) Cyrtopodium calceolus (II) Dendrobium cruentum (I) Goodyera macrophylla (II) Laelia jongheana (I) Laelia lobata (I) Liparis loeselii (II) Ophrys argolica (II) Ophrys lunulata (II) Orchis scopolorum (II) Paphiopedilum spp (I) Peristeria elata (I) Phragmipedium spp. (I) Renanthera imsechootiana (I) Spiranthes aestivalis (II) Vanda coerulea (I)</p>	<p>Cistanche deserticola (II)</p> <p>Beccariophoenix madagascariensis (II) Chysotholocarpus decipiens (II) #1 Lemurophoenix halleuxii (II) Marojejya darianii (II) Neodypsis decaryi (II) #1 Ravenea louvelii(II)</p>		<p>Scarpette di venere dell'Americatropicale Fiore dello Spirito Santo Scarpette di Venere dell'Asia Vanda rossa Vanda cerulea</p> <p>Palma a triangolo</p>



M8

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nomi comuni
PAPAVERACEAE		Ravenea rivularis (II) Satranala decussilvae (II) Voanioala gerardii (II)	Meconopsis regia (III NP) #1	
PINACEAE				Abete del Guatemala
PODOCARPACEAE	Abies guatemalensis (I)		Podocarpus neriifolius (III NP) #1	Pino del Cerro o Pino di Parlatore
PORTULACACEAE	Podocarpus parlatorei (I)	Anacampseros spp. (II) =526 #1 Avonia spp. =527 #1 Lewisia serrata (II) #1		Lewisia seghettata
PRIMULACEAE		Cyclamen spp. (II) (16) #1		Ciclamine
PROTEACEAE		Orothamnus zeyheri (II) #1 Protea odorata (II) #1		Rosa delle paludi Waboom
RANUNCULACEAE		Adonis vernalis (II) #2 Hydrastis canadensis (II) #3		Adonide gialla
ROSACEAE		Prunus africana (II) #1		
RUBIACEAE				
SARRACENIACEAE	Balmea stormiae (I)	Sarracenia spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A) #1		Sarracenia o piante carnivore con ascidio

▼ M8

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nomi comuni
SCROPHULARIACEAE	Sarracenia rubra ssp. alabamensis (I) =528 Sarracenia rubra ssp. jonesii (I) =529 Sarracenia oreophila (I)	Picrothiza kurrooa =530 #3 Bowenia spp. =531 #1		Pianta carnivora dell'Alabama Pianta carnivora di Jones Pianta carnivora montana
STANGERIACEAE		Taxus wallichiana (II) #2 =533	Tetracentron sinense (III NP) #1	
TAXACEAE	Stangeria eriopus (I) =532			
TROGODENDRACEAE (TETRACENTACEAE)		Aquilaria malaccensis (II) #1		Ramino
THYMELEACEAE (AQUILARIACEAE)		Nardostachys grandiflora =534 #3	Gonystylus spp. (III ID) #1	
VALERIANACEAE		Welwitschia mirabilis (II) =535 #1		Welwitschia di Baine
WELWITSCHIACEAE		ZAMIACEAE spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A) #1		Cicadi
ZAMIACEAE	Ceratozamia spp. (I) Chigua spp. (I) Encephalartos spp. (I) Microcyas calocoma (I)			Cigua Palma del pane Cicas nana
ZINGIBERACEAE				

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nomi comuni
ZYGOPHYLLACEAE		Hedychium philippinense (II) #1 ► M10 Guaiacum spp. #2 ◀		Giglio delle farfalle Guaiaco

(1) Tutte le specie figurano nell'appendice II tranne *Lipotes vexillifer*, *Platanista* spp., *Berardius* spp., *Hyperoodon* spp., *Physeter* catodon (compreso il sinonimo *Physeter macrocephalus*), *Sotalia* spp., *Sousa* spp., *Neophocaena phocaenoides*, *Phocoena sinus*, *Eschrichtius robustus* (incluso il sinonimo *Eschrichtius glaucus*), *Balaenoptera* spp. (tranne la popolazione della Groenlandia occidentale di *Balaenoptera acutorostrata*), *Megaptera novaeangliae*, *Balaena mysticetus*, *Eubalaena* spp. (precedentemente incluse nel genere *Balaena*) e *Caperea marginata* che figurano nell'appendice I. Esempi delle specie che figurano nell'appendice II alla convenzione, compresi prodotti e derivati diversi dai prodotti della carne a fini commerciali, presi dalle popolazioni della Groenlandia con l'autorizzazione fornita dalla relativa autorità competente, sono considerati come figuranti nell'allegato B. È stata fissata una quota di esportazione annua pari a zero per gli esemplari vivi della popolazione del Mar Nero di *Tursiops truncatus* prelevati dall'ambiente selvatico per fini prevalentemente commerciali.

(2) Popolazioni di Botswana, Namibia e Sudafrica (incluse nell'allegato B):
Al fine esclusivo di permettere: 1) il commercio di trofei di caccia a scopo non commerciale; 2) il commercio di animali vivi per programmi di conservazione in situ; 3) il commercio di pelli; 4) il commercio di oggetti in pelle a scopo non commerciale; 5) il commercio di avorio grezzo registrato (Botswana e Namibia: zanne intere e parti d'avorio; Sudafrica: zanne intere e parti tagliate d'avorio, di lunghezza pari o superiore a 20 cm e di peso uguale o superiore a 1 kg) alle condizioni seguenti: i) solo le scorte registrate di proprietà del governo, originarie dello Stato (tranne l'avorio confiscato e l'avorio di origine sconosciuta) e, nel caso del Sudafrica, solo l'avorio proveniente dal Parco nazionale Kruger; ii) solo a partner commerciali per i quali il segretario, in consultazione con il comitato permanente, abbia accertato l'esistenza di una normativa nazionale e di controlli sul commercio interno sufficienti ad assicurare che l'avorio importato non verrà riesportato e sarà gestito nel rispetto di tutti i requisiti della Ris. Conf.10.10 (Rev. CoP12) relativamente alla lavorazione e al commercio nazionale; iii) non prima di maggio 2004 e comunque non prima che il segretario abbia verificato i paesi importatori previsti e che il programma MIKE abbia comunicato al segretario le informazioni di base (ad esempio numero della popolazione di elefanti, incidenza delle uccisioni illecite); iv) può essere commercializzato e inviato in un'unica spedizione sotto la stretta sorveglianza del segretario un massimo di 20 000 kg (Botswana), 10 000 kg (Namibia) e 30 000 kg (Sudafrica) di avorio; v) i proventi del commercio sono esclusivamente destinati alla conservazione degli elefanti ed a programmi di conservazione e sviluppo della comunità all'interno o adiacente all'areale degli elefanti; vi) soltanto dopo che il comitato permanente ha confermato il rispetto delle condizioni di cui sopra. Su proposta del segretario il comitato permanente può decidere di far cessare, parzialmente o interamente, questo commercio in caso di mancata osservanza da parte dei paesi esportatori o importatori oppure in caso di accertati impatti negativi del commercio su altre popolazioni di elefanti. Tutti gli altri esemplari sono considerati esemplari di specie incluse nell'allegato A ed il loro commercio è disciplinato di conseguenza.

(3) Popolazione dello Zimbabwe (inclusa nell'allegato B):
Al fine esclusivo di permettere: 1) l'esportazione di trofei di caccia a scopo non commerciale; 2) l'esportazione di animali vivi verso destinazioni adeguate e accettabili; 3) l'esportazione di pelli; 4) l'esportazione di oggetti in pelle e sculture in avorio a scopo non commerciale. Tutti gli altri esemplari sono considerati esemplari di specie incluse nell'allegato A e per le quali il commercio è disciplinato in conseguenza. Per garantire che se a) le destinazioni degli animali vivi sono «adeguate e accettabili» e/o b) il carattere non commerciale dell'importazione, le autorizzazioni all'esportazione possono essere rilasciate soltanto dopo che l'autorità di gestione competente abbia ricevuto dall'autorità di gestione dello Stato di importazione una certificazione ai sensi della quale: nel caso a), analogamente a quanto previsto dall'articolo 4, paragrafo 1, lettera c) del regolamento, l'autorità scientifica competente ha controllato la sistemazione prevista ed ha verificato che è adeguatamente attrezzata per conservare e trattare con cura gli animali; e/o nel caso b), analogamente a quanto previsto dall'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), l'autorità di gestione ha accertato che l'esemplare non verrà impiegato per scopi prevalentemente commerciali.

(4) Popolazione dell'Argentina (inclusa nell'allegato B):
Al fine esclusivo di permettere il commercio internazionale di lana tosata da vigogne vive delle popolazioni incluse nell'allegato B, nonché di tessuti e di articoli fabbricati con tali tessuti, compresi oggetti artigianali. Il rovescio del tessuto deve recare il logotipo adottato dagli Stati di origine della specie che sono firmatari del «Convenio per la Conservación y Manejo de la Vicuña» e le cimose devono recare le parole «VICUNA — ARGENTINA». Gli altri prodotti devono recare un'etichetta con il logotipo e la dicitura «VICUNA — ARGENTINA». Tutti gli altri esemplari sono considerati esemplari di specie incluse nell'allegato A e il loro commercio è disciplinato di conseguenza.

(5) Popolazione della Bolivia (inclusa nell'allegato B):
Al fine esclusivo di permettere il commercio internazionale di prodotti fatti di lana tosata da animali vivi. La lana deve recare il logotipo adottato dagli Stati di origine della specie che sono firmatari del «Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña» e le cimose devono recare le parole «VICUNA — BOLIVIA». Gli altri prodotti devono recare un'etichetta con il logotipo e la dicitura «VICUNA — BOLIVIA — ARTESANIA». Sono considerati esemplari di specie incluse nell'allegato A e il loro commercio è disciplinato di conseguenza.

(6) Popolazione del Cile (inclusa nell'allegato B):
Al fine esclusivo di permettere il commercio internazionale di lana tosata da vigogne vive delle popolazioni incluse nell'allegato B, nonché di tessuti e di articoli fabbricati con tali tessuti, compresi oggetti artigianali di lusso e articoli lavorati a maglia. Il rovescio del tessuto deve recare il logotipo adottato dagli Stati di origine della specie che sono firmatari del «Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña» e le cimose devono recare le parole «VICUNA — CHILE». Gli altri prodotti devono recare un'etichetta con il logotipo e la dicitura «VICUNA — CHILE — ARTESANIA». Sono considerati esemplari di specie incluse nell'allegato A e il loro commercio è disciplinato di conseguenza.

(7) Popolazione del Perù (inclusa nell'allegato B):
Al fine esclusivo di permettere il commercio internazionale di lana tosata da vigogne vive e della scorta esistente in Perù all'epoca della nona conferenza delle parti (novembre 1994) pari a 3 249 kg di lana, nonché di tessuti e di articoli fabbricati con tali tessuti, compresi oggetti artigianali di lusso e articoli lavorati a maglia. Il rovescio del tessuto deve recare il logotipo adottato dagli Stati di origine della specie che sono firmatari del «Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña» e le cimose devono recare le parole «VICUNA — PERU». Gli altri prodotti devono recare un'etichetta con il logotipo e la dicitura «VICUNA — PERU — ARTESANIA». Sono considerati esemplari di specie incluse nell'allegato A e il loro commercio è disciplinato di conseguenza.

(8) Gli esemplari propagati artificialmente dei seguenti ibridi e/o cultivar non sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento:
Hattoria x graeseri

▼ M8

Schlumbergera x buckleyi
 Schlumbergera russelliana x Schlumbergera truncata
 Schlumbergera orssichiana x Schlumbergera truncata
 Schlumbergera opuntiooides x Schlumbergera truncata
 Schlumbergera truncata (cultivar)
 Cactaceae spp. forme che cambiano colore, prive di clorofilla, innestate nelle seguenti piante da innesto: Harrisia «Jusberti», Hylocereus trigonus o Hylocereus undatus
 Opuntia microdasys (cultivar)

(⁹) Gli esemplari propagati artificialmente degli ibridi compreso il genere Phalaenopsis non sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento quando: 1) gli esemplari sono commercializzati e trasportati in singoli contenitori (ossia cartoni, scatole o cassette) contenenti ciascuno 100 o più piante; 2) tutte le piante del contenitore appartengono allo stesso ibrido, senza che vi sia mescolanza di ibridi diversi nello stesso contenitore; 3) le piante nel contenitore sono facilmente riconoscibili come esemplari propagati artificialmente, poiché presentano un grado elevato di uniformità per quanto riguarda dimensioni e stadio di crescita, pulizia, radici intatte e un a generale assenza di danni o lesioni attribuibili a piante provenienti dallo stato selvatico; 4) le piante non mostrano caratteristiche di provenienza dallo stato selvatico, come lesioni dovute ad insetti o ad altri animali, funghi o alghe sulle foglie, o danni meccanici a radici, foglie o altre parti, provocati dalla raccolta; e 5) il carico è dotato di documentazione, come una fattura, sottoscritta dal vettore, sulla quale si riporta chiaramente il numero delle piante e si specifica quale dei sei generi esenti costituisca il carico. Le piante che non possiedono chiaramente i requisiti per la deroga devono essere accompagnate dagli opportuni documenti CITES.

(¹⁰) Gli esemplari propagati artificialmente di cultivar di Cyclamen persicum non sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento. Tuttavia, tale deroga non riguarda gli esemplari commercializzati come tuberi dormienti.

▼ M8

	Allegato D	Nomi comuni
MAMMALIA		
CARNIVORA		
Canidae		
Mustelidae	<p>Vulpes vulpes griffithi (III IN) §1</p> <p>Vulpes vulpes montana (III IN) §1</p> <p>Vulpes vulpes pusilla (III IN) =536 §1</p> <p>Mustela altaica (III IN) §1</p> <p>Mustela erminea ferghanae §1 (III IN)</p> <p>Mustela kathiah (III IN) §1</p> <p>Mustela sibirica (III IN) §1</p>	<p>Volpe rossa dell'Afghanistan</p> <p>Volpe rossa dell'Himalaya</p> <p>Volpe rossa del Purjab</p> <p>Ermellino del Turkestan</p>
AVES		
ANSERIFORMES		
Anatidae	Anas melleri	
GALLIFORMES		
Megapodiidae	Megapodius wallacei	Megapodio di Wallace
Cracidae	Penelope pileata	Penelope crestabianca
Phasianidae	Arborophila gingica	Pernice di Rickett
	Symaticus reevesii §2	Fagiano venerato
COLUMBIFORMES		
Columbidae	Columba oenops	Colomba di Salvin
	Ducula pickeringii	Piccione imperiale di Pickering
	Gallicolumba criniger	Colomba pugnalata di Tawitawi

FAUNA
CHORDATA

▼ M8

	Allegato D	Nomi comuni
PASSERIFORMES		
Cotingidae	<i>Ptilinopus marchei</i> <i>Turacoena modesta</i>	Colomba frivora di Marché Piccione modesto di Timor
Pittidae	<i>Procnias nudicollis</i> <i>Pitta nipalensis</i> <i>Pitta steerii</i>	Campanaro collonudo Pitta nucablu Pitta di Steere
Bombycillidae	<i>Bombycilla japonica</i>	Beccofrusone giapponese
Muscicapidae	<i>Cochoa azurea</i> <i>Cochoa purpurea</i> <i>Garrulax formosus</i> <i>Garrulax galbanus</i> <i>Garrulax milnei</i> <i>Niltava davidi</i> <i>Stachyris whiteheadi</i> <i>Swynnertonia swynnertoni</i> =537 <i>Turdus dissimilis</i>	Cocioa di Giava Cocioa di purpurea Garrullo schiamazzante alirose Garrullo schiamazzante di Austen Garrullo schiamazzante codarossa Niltava del Fukien Garrullo di Whitehead Pettiroso di Swynnerton Tordo pettonero
Sittidae	<i>Sitta magna</i> <i>Sitta yuansensis</i>	Picchio muratore gigante Picchio muratore gigante
Emberizidae	<i>Dacnis nigripes</i> <i>Sporophila falcirostris</i> <i>Sporophila frontalis</i> <i>Sporophila hypochroma</i> <i>Sporophila palustris</i>	Dacne zampenere Beccasemi di Temminck Beccasemi frontechiara Beccasemi grigio e castano Beccasemi di palude

▼ M8

	Allegato D	Nomi comuni
Icteridae	<i>Stumella militaris</i>	Stumella di Defilippi
Fringillidae	<i>Carpodacus roborowskii</i>	Ciuffolotto di Roborowski
	<i>Carduelis ambigua</i>	Verdone testa nera
	<i>Carduelis atrata</i>	Negrito della Bolivia
	<i>Pyrrhula erythaca</i>	Ciuffolotto dalla testa grigia
	<i>Serinus canicollis</i>	Canarino del Capo
	<i>Serinus hypostictus=538</i>	
Estrildidae	<i>Amandava amandava</i>	Bengalino Moscato
	<i>Cryptospiza reichenovii</i>	
	<i>Erythrura coloria</i>	Diamante del monte Katangland
	<i>Erythrura viridifacies</i>	Diamante facciaverde
	<i>Estrilda quartinia=539</i>	Estrilda panciagiolla
	<i>Hypargos niveoguttatus</i>	Amaranto fiammante
	<i>Lonchura griseicapilla</i>	Becco d'argento testa grigia
	<i>Lonchura punctulata</i>	Domino
	<i>Lonchura stygia</i>	Cappuccino nero
Sturnidae	<i>Cosmopsarus regius</i>	Stomo reale africano
	<i>Mino dumontii</i>	
	<i>Sturnus erythropygius</i>	Stomo testabianca
Corvidae	<i>Cyanocorax caeruleus</i>	Ghiandaia cerulea
	<i>Cyanocorax dickeyi</i>	Ghiandaia di dickey
REPTILIA		
TESTUDINATA		
Emyidae		

	Allegato D	Nomi comuni
▼ <u>M8</u>	<p>Chinemys nigricans Geoemyda spengleri Melanocheilus trijuga</p>	<p>Tartaruga foglia a petto nero Tartaruga nera indiana</p>
Carettochelidae	Carettochelys insculpta	Tartaruga naso di porcello
SAURIA	_____	
Gekkonidae	Rhacodactylus auriculatus	
▼ <u>M10</u>	Rhacodactylus ciliatus	
▼ <u>M8</u>	Rhacodactylus leachianus	
	Uroplatus spp., vale a dire	
	Uroplatus alluaudi	
	Uroplatus eburnei	
	Uroplatus fimbriatus	
	Uroplatus guentheri	
	Uroplatus henkeli	
	Uroplatus lineatus	
	Uroplatus malahelo	
	Uroplatus phantasticus	
	Uroplatus sikorae	
▼ <u>M10</u>	_____	
Agamidae	Zonosaurus karsteni	
▼ <u>M8</u>	_____	
Cordylidae		
▼ <u>M10</u>	_____	

	Allegato D	Nomi comuni
▼ <u>M10</u>		
▼ <u>M8</u>		
	Zonosaurus quadrilineatus	
	Teratoscincus microlepis	Geco dagli occhi di rana
	Teratoscincus scincus	
▼ <u>M10</u>	_____	
▼ <u>M8</u>	► <u>M10</u> _____ ◄	
	Tribolonotus gracilis	Tiliqua dalla lingua azzurra
	Tribolonotus novaeguineae	

	Acrochordus javanicus §1	

▼ <u>M10</u>		
▼ <u>M8</u>		
	Elaphe carinata §1	
	Elaphe radiata §1	
	Elaphe taeniura §1	
	Enhydryis bocourti §1	

▼ <u>M10</u>		
▼ <u>M8</u>	Homalopsis buccata §1	

Scincidae

SERPENTES

Xenopeltidae

Acrochordidae

Colubridae

	Allegato D	Nomi comuni
▼ <u>M8</u>	Langaha nasuta	
	Lioheterodon madagascariensis	
	Ptyas korros §1	
▼ <u>M10</u>	_____	
▼ <u>M8</u>	Rhabdophis subminiatus §1	
▼ <u>M10</u>	_____	
▼ <u>M8</u>	Elapidae	
▼ <u>M10</u>	_____	
▼ <u>M8</u>	Laticauda spp., vale a dire	
▼ <u>M10</u>	_____	
▼ <u>M8</u>	Calloselasma rhodostoma §1	
	Hydrophiidae	
▼ <u>M10</u>	Hydrophis spp., vale a dire	
▼ <u>M8</u>	_____	
	Lapemis curtus =540 §1	
	Hippocampus spp. (in vigore dal 15 maggio 2004; le specie Hippocampus saranno incluse nell'allegato B), vale a dire	
	Hippocampus abdominalis =541	
	Hippocampus aimei	
	ACTINOPTERYGII	
	SYNGNATHIFORMES	
	Syngnathidae	

	Allegato D	Nomi comuni
<p>Hippocampus angustus =542 Hippocampus bargibanti Hippocampus bicuspis Hippocampus borboniensis Hippocampus brachyrhynchus Hippocampus breviceps =543 Hippocampus camelopardalis =544 Hippocampus capensis Hippocampus comes Hippocampus coronatus =545 Hippocampus erectus =546 Hippocampus erinaceus Hippocampus fuscus =547 Hippocampus hippocampus =548 Hippocampus histrix Hippocampus horai Hippocampus ingens =549 Hippocampus japonicus Hippocampus jayakari Hippocampus kaupii Hippocampus kelloggi Hippocampus kuda =550 Hippocampus lichensteinii =551 Hippocampus minotaur Hippocampus planifrons =552 Hippocampus ramulosus =553 Hippocampus reidi =554 Hippocampus sindonis Hippocampus spinosissimus</p>		

	Allegato D	Nomi comuni
	<p>Hippocampus taeniops Hippocampus takakurae Hippocampus trimaculatus =555 Hippocampus tristis Hippocampus whitei =556 Hippocampus zebra Hippocampus zosterae =557</p> <p>FLORA</p>	
AGAVACEAE	Calibanus hookeri	
	Dasyllirion longissimum	
	Arisaema dracontium	
	Arisaema erubescens	
	Arisaema galeatum	
	Arisaema jacquemontii	
	Arisaema nepenthoides	
	Arisaema sikokianum	
	Arisaema speciosum	
	Arisaema thunbergii var. urashima	
	Arisaema tortuosum	
	Arisaema triphyllum	Arisema
	Biarum davisii sp. davisii	
	Biarum davisii sp. marmarisense	
	Biarum ditschianum	
	Arnica montana §3	Arnica
	Othonna armiana	
	Othonna cacalioides	
COMPOSITAE (ASTERACEAE)		

▼ M8	Allegato D	Nomi comuni
ERICACEAE	<i>Othonna clavifolia</i> <i>Othonna euphorbioides</i> <i>Othonna hallii</i> <i>Othonna herrei</i> <i>Othonna lepidocaulis</i> <i>Othonna lobata</i> <i>Othonna retrorsa</i>	
GENTIANACEAE	<i>Arctostaphylos uva-ursi</i> §3	Uva ursina
LYCOPODIACEAE	<i>Gentiana lutea</i> §3	Genziana gialla o genziana maggiore
MENYANTHACEAE	<i>Lycopodium clavatum</i> §3	Licopodio clavato
PARMELIACEAE	<i>Menyanthes trifoliata</i> §3	Trifoglio fibrino
PASSIFLORACEAE	<i>Cetraria islandica</i> §3	Lichene islandico
▼ M10	<i>Adenia fruticosa</i> <i>Adenia glauca</i> <i>Adenia pechuelli</i> <i>Adenia spinosa</i>	
▼ M8	<i>Harpagophytum</i> spp <i>Ceraria</i> spp., vale a dire <i>Ceraria carrissoana</i> <i>Ceraria fruticulosa</i>	Artiglio del diavolo
▼ M8	PORTULACACEAE	

	Allegato D	Nomi comuni
<p>LILIACEAE</p> <p><i>Ceraria gariepina</i> <i>Ceraria longipedunculata</i> <i>Ceraria namaquensis</i> <i>Ceraria pygmaea</i> <i>Ceraria schaeferi</i></p> <p><i>Trillium catesbaei</i> <i>Trillium cernuum</i> <i>Trillium flexipes</i> <i>Trillium grandiflorum</i> <i>Trillium luteum</i> <i>Trillium pusillum</i> <i>Trillium recurvatum</i> <i>Trillium rugelii</i> <i>Trillium sessile</i> <i>Trillium undulatum</i></p>		